

Premessa

(art. 6, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Premessa
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

1 _ PREMESSA

1.1 Definizioni

1.2 Acronimi e sigle di uso interno

2 _ IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA

3 _ APPROVAZIONE DEL MODELLO

4 _ OGGETTO SOCIALE

5 _ ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE

5.1 Il modello di governance della Società

5.2 Processi decisionali e sistema di controllo interno

5.3 Responsabile Interno

1 _ PREMESSA

1.1 Definizioni

Società:

Labomar S.p.a.

Decreto:

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni

Modello:

il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo

Destinatari:

i soggetti tenuti ad uniformare il proprio comportamento alle prescrizioni del presente Modello

Soggetti in posizione apicale:

le persone che rivestono, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

Soggetti subordinati:

le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale

Reati - presupposto:

le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 dalla cui commissione deriva la responsabilità della Società

Organismo di Vigilanza:

l'organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello nonché a curare l'aggiornamento dello stesso

Linee Guida:

il codice di comportamento predisposto da Confindustria

Codice etico:

l'insieme di valori cui si ispirano l'attività della Società ed i comportamenti dei suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e partner commerciali

1.2 Acronimi e sigle di uso interno

AD	Amministratore Delegato
CEE	Coordinatore Ufficio Commerciale Estero
CDA	Consiglio di amministrazione
COS	Collegio Sindacale
CFO	Chief Financial Officer
COO	Chief Operation Officer
CTR	Controller
CUC	Coordinatore Ufficio Commerciale
DVC	Direzione Vendite e Commerciale
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
EDP	Responsabile Sistema Gestionale
LM	Lean Manager
MOD	Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo
ODV	Organismo Di Vigilanza
PA	Pubblica Amministrazione
PMMD	Project Manager Dispositivi Medici
PMRIT	Project Manager Ricerca e Innovazione Tecnologica
PRE	Presidente del CDA
RACQ	Responsabile Procurement
RIMP	Responsabile Ingegneria
RMAG	Responsabile Magazzino
RPL	Responsabile Supply Chain
RPRD	Responsabile Produzione
RQA	Responsabile Quality Unit
RREG	Responsabile Regolatorio
RRS	Responsabile Ricerca e Sviluppo
RRU	Responsabile Risorse Umane
RSI	Responsabile Sistemi Informativi
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

2 _ IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA

Il Decreto ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati – espressamente indicati dallo stesso Decreto (artt. 24 - 26) – che, sebbene compiuti da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, possono considerarsi direttamente ricollegabili al medesimo ente qualora "commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

All'ente ritenuto responsabile di una delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto possono essere comminate:

Sanzioni pecuniarie

Comportano il pagamento di una somma di denaro commisurata alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti nonché alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso.

Sanzioni interdittive

Si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria in caso di realizzazione di una delle fattispecie criminose per le quali sono espressamente previste.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- iii. il divieto di contrattare con la PA;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Normalmente le sanzioni interdittive sono temporanee ma, in alcuni casi espressamente previsti dal Decreto, possono essere irrogate in via definitiva.

Inoltre, possono essere comminate in via cautelare in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Confisca

Si tratta di una sanzione autonoma e obbligatoria. È sempre disposta con la sentenza definitiva e comporta l'acquisizione allo Stato del prezzo o del profitto del reato.

Pubblicazione della sentenza di condanna

Può essere ordinata quando sia applicata nei confronti dell'ente una sanzione interdittiva.

Il Decreto contempla l'esonero dalla responsabilità e conseguentemente dalle sanzioni per quegli enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

3 _ APPROVAZIONE DEL MODELLO

Alla luce di tale disciplina,

Labomar S.p.a.

Via Nazario Sauro, 35 / i

31036 – Istrana (TV)

ha redatto il presente documento per estrarre e riassumere, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento

delle operazioni aziendali, quelle che specificatamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il presente Modello è stato approvato dal CDA di Labomar S.p.a. con delibera del 15 dicembre 2013. Successivamente - benché il sistema di controllo interno sia ritenuto adeguato e la Società NON sia stata condannata e nemmeno sottoposta ad indagini per reati rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001 - in ragione del mutato assetto societario ed organizzativo nonché delle novità normative intervenute successivamente alla sua approvazione, il presente Modello è stato aggiornato ed approvato, così come modificato, dal CDA di Labomar S.p.a. con delibera del 13.02.2020.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'Art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto - le ulteriori successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del CDA della Società.

4 _ OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la lavorazione di prodotti alimentari in genere per conto proprio e per conto terzi;
- la lavorazione e la produzione per conto proprio e di terzi di prodotti naturali, fitoterapici, prodotti erboristici, integratori alimentari, integratori per animali, alimenti dietetici e alimenti notificati ai sensi delle norme sanitarie vigenti, prodotti cosmetici, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (afms);
- il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere;
- il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, integratori dietetici, prodotti naturali, integratori per animali, cosmetici, presidi medico-chirurgici e attrezzature medicinali, medical devices per uso topico ed alimentare e alimenti ai fini medici speciali (afms), anche attraverso importazione ed esportazione;
- il condizionamento in confezioni od imballi dei prodotti farmaceutici ed attrezzature medicinali acquistati ai fini della commercializzazione;
- l'assunzione di mandati d'agenzia e rappresentanza con o senza deposito relativamente a prodotti farmaceutici ed attrezzature medicali;
- l'attività di consulenza per soggetti operanti nel campo medico e farmaceutico;
- la produzione e distribuzione di materiale medico - scientifico a scopo didattico e divulgativo;
- la sperimentazione di farmaci e l'organizzazione di studi clinici;
- l'organizzazione ed effettuazione di registrazioni ministeriali di nuovi farmaci.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere - non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito e comunque quanto sia per legge consentito solo a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società), compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi (in quest'ultimo caso esclusivamente se il soggetto garantito faccia parte del gruppo di appartenenza del soggetto garante ed il beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale), nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio. Deve intendersi espressamente esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo che la società, anche in persona dei propri amministratori non possenga.

5 _ ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE

5.1 Il modello di governance della Società

LABOMAR SPA è una società per azioni attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo potrà anche nominare institori, procuratori e mandatarî per singoli determinati atti e categorie di atti.

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nonché ai singoli amministratori delegati, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui al presente Statuto ed all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che sia costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il Presidente del consiglio di amministrazione, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio di amministrazione, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto, del codice civile.

Possono essere altresì nominati dal consiglio di amministrazione direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

L'assemblea ordinaria procede alla nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

LABOMAR Spa ha affidato l'incarico di controllo in materia di contabilità e bilancio a una Società di revisione di primario standing.

5.2 Processi decisionali e sistema di controllo interno

La Società ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle sue decisioni (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira;
- il sistema di deleghe e procure attribuiti agli Amministratori e ai vari responsabili;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa – Organigramma aziendale nominativo, Profili di Ruolo con compiti attribuiti alle posizioni organizzative aziendali;
- il sistema di controllo interno e quindi il Manuale della Qualità e la struttura delle procedure, dei regolamenti e delle policy aziendali;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicato;
- applicazioni e transazioni del sistema informativo aziendale deputati alla gestione e alla tracciabilità dei processi aziendali;
- il "corpus" normativo e regolamentare nazionale, comunitario e internazionale, quando applicabile.

5.3 Responsabile Interno

Il Responsabile Interno è colui che deve garantire, per ciascuna operazione a rischio di commissione di un illecito la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione relativa alla stessa operazione, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'ODV.

Inoltre il Responsabile Interno:

- rappresenta il soggetto referente e responsabile dell'operazione o dell'insieme di operazioni delle aree di attività a rischio;
- può interpellare l'ODV in caso di questioni anche interpretative che si pongano con riferimento agli obiettivi di prevenzione degli illeciti del presente Modello;
- è a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività a rischio della propria area di competenza e s'impegna a informare e istruire i propri collaboratori in merito

Metodologia

(art. 6-7, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Metodologia
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

1 _ METODOLOGIA

1 _ METODOLOGIA

Il processo di predisposizione e formalizzazione del Modello ha previsto le attività descritte nella seguente Tabella.

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE
Analisi del quadro generale dell'azienda	Attraverso l'esame di statuto, organigramma, procure, disposizioni organizzative, politiche, regolamenti, procedure, transazioni e applicazioni del sistema informativo è stato chiarito il sistema di governo e di controllo interno della Società.
Identificazione delle attività sensibili	Mediante l'analisi della documentazione sopra richiamata e una serie di interviste guidate mediante questionari sono state individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati considerati dal Decreto.
Analisi e valutazione del rischio reato	Identificate le attività sensibili e i relativi rischi di commissione dei reati, è stata effettuata una valutazione qualitativa / quantitativa degli stessi alla luce delle prassi procedurali e delle misure preventive messe in atto dalla Società.
Identificazione delle azioni di miglioramento	Sulla base della situazione esistente così come sopra accertata, sono state individuate le opportune e/o necessarie azioni di miglioramento volte a ridurre i rischi a un livello accettabile ¹ .
Redazione o aggiornamento dei documenti aziendali	In relazione a ogni attività sensibile sono state descritte le misure preventive (protocolli) atte a prevenire la commissione dei reati.
Istituzione dell'ODV	Contestualmente all'adozione del Modello, sono stati designati i componenti dell'ODV. Le attività e i requisiti dell'ODV sono descritti nella Sezione "Organismo di Vigilanza".
Introduzione di un sistema disciplinare	È stato adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Le sanzioni irrogabili, l'entità delle stesse e il procedimento di applicazione sono descritti nella sezione "Sistema disciplinare".

¹ Il risultato del processo di analisi delle attività a rischio, di mappatura e valutazione dei rischi è raccolto in documenti conservati presso la Società.

Il Modello, intende, non già creare ex novo un sistema di organizzazione, gestione e controllo che la Società deve adottare, ma rappresenta una formalizzazione di presidi, prassi, procedure e controlli già esistenti e s'inserisce all'interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle best practice societarie in materia di gestione dei processi.

Informazione e Formazione

(art. 5-6, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Informazione e formazione
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

- 1 _ PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO
 - 1.1 Informazione e formazione del personale
 - 1.2 Diffusione del Modello tra i consulenti e i fornitori

1 _ PIANO DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO

1.1 Informazione e formazione del personale

Il Codice Etico, nella versione aggiornata, è pubblicato sul sito aziendale www.labomar.com.

L'ODV promuove la divulgazione e la conoscenza del MOD tra tutti i dipendenti della Società e cura la formazione del personale nello specifico ambito, essendo consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in un'ottica di prevenzione.

A tal fine, l'ODV, direttamente o per il tramite della Direzione aziendale o di consulenti esterni, organizza percorsi informativi e formativi differenziati in ragione delle funzioni svolte, delle deleghe attribuite e delle aree di rischio.

Più precisamente, la formazione e l'informazione del personale avviene con le seguenti modalità:

DESTINATARI	MODALITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società	• Distribuzione del MOD con contestuale presa d'atto, ricevuta e sottoscrizione d'impegno al rispetto dello stesso MOD. • Entro 60 giorni dall'inizio del rapporto iscrizione a un seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti e corsi di aggiornamento a seguito di variazioni e/o integrazioni del medesimo MOD. • Informazione periodica, tramite comunicazioni interne e/o di posta elettronica, su aggiornamenti e/o argomenti correlati all'adozione del MOD.
Altro personale	• Nota informativa interna e, per i neo assunti, informativa nella lettera di assunzione. • Informazione periodica, tramite comunicazioni interne e/o di posta elettronica, su aggiornamenti e/o argomenti correlati all'adozione del MOD. • Entro 60 giorni dall'inizio del rapporto seminari formativi e di aggiornamento in relazione alla posizione ricoperta nelle aree sensibili identificate dal MOD.

1.2 Diffusione del Modello tra i consulenti e i fornitori

La Società dà comunicazione ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori e a tutti coloro che, a vario titolo, operano per suo conto, del MOD e delle regole comportamentali adottate richiedendo agli stessi di condividerne i principi, i contenuti e le disposizioni.

Nei confronti di Collaboratori esterni e/o Partner con cui la Società addivenga a una qualunque forma di partnership (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, joint-venture, consorzio, agenzia, distribuzione, fornitura, ecc.) sono previste specifiche clausole contrattuali volte a sanzionare ogni comportamento posto in essere dagli stessi Collaboratori esterni e/o Partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente MOD e tale da comportare il rischio di commissione di un reato – presupposto.

Per prendere visione di tali clausole contrattuali si rinvia al successivo capitolo “Protocolli di gestione”.

Organismo di Vigilanza

(art. 5-6, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Organismo di Vigilanza
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

1 _ SCOPO

2 _ CAMPO DI APPLICAZIONE

3 _ MODALITÀ OPERATIVE

3.1 Requisiti

3.2 Durata

3.3 Revoca e rinuncia dell'ODV

4 _ COMPITI DELL'ODV

5 _ FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

6 _ ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV

1 _ SCOPO

La presente sezione definisce le responsabilità e la struttura organizzativa dell'ODV nonché le norme operative adottate allo scopo di:

- vigilare sull'applicazione del Modello,
- valutare l'adeguatezza del Modello,
- promuovere l'aggiornamento del Modello.

2 _ CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione si applica a tutte le attività che l'ODV della Società svolge nell'espletamento delle sue funzioni.

3 _ MODALITÀ OPERATIVE

3.1 Nomina e composizione dell'ODV

L'ODV è nominato con delibera del CDA della Società che ne determina il numero e la composizione dei membri.

Il CDA della Società provvede a informare ciascun interessato della nomina a componente dell'ODV invitandolo a comunicare l'accettazione della carica.

All'atto di nomina, il CDA stabilisce il compenso spettante ai rispettivi membri dell'ODV che non siano dipendenti della Società. Se non è nominato dal CDA, l'ODV sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente dell'ODV convoca lo stesso ODV, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori regolando lo svolgimento delle relative adunanze.

3.2 Requisiti

L'ODV nel suo complesso deve:

- avere competenze specifiche e qualificate in ambito legale e/o contabile e/o fiscale e/o in tema di sicurezza sul lavoro, auditing, controllo di gestione;
- conoscere l'organizzazione della Società e i principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che gli consentano di svolgere efficacemente i compiti affidatigli;
- garantire continuità d'azione nello svolgimento dei propri compiti.

Non può essere nominato membro dell'ODV, e, se nominato, decade:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito;
- chi è stato condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei sindaci;
- chi sia coinvolto in attività operative ovvero sia partecipe di attività di gestione che possano ripercuotersi su aspetti strategici e finanziari della Società;
- chiunque, in generale, si trovi, per qualsiasi causa o motivo, in una situazione di conflitto di interessi con la Società.

3.3 Durata

Se il CDA non dispone diversamente, l'ODV rimane in carica per un periodo di tre anni dalla data della nomina sino alla riunione del CDA, successiva alla scadenza dell'ODV, che provvede alla sua riconferma o sostituzione.

I membri dell'ODV cessano dalla loro carica per scadenza del termine, rinuncia, decadenza, sopravvenuta incapacità, morte e revoca.

3.4 Revoca e rinuncia dell'ODV

I membri dell'ODV possono essere revocati solo per giusta causa con delibera adottata dal CDA sentito il parere del COS.

Costituisce giusta causa di revoca:

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'ODV;
- l'irrogazione di sanzioni a titolo definitivo a carico della Società ai sensi del Decreto per reati commessi durante il periodo in cui il medesimo ODV era vigente;
- l'apertura di un procedimento penale con rinvio a giudizio a carico di un membro dell'ODV;
- la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

Il membro dell'ODV che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata al CDA e al COS.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti dell'ODV, o, in caso contrario, dal momento in cui si sia ricostruita in seguito all'accettazione dei nuovi membri dello stesso ODV.

Qualora sia nominato membro dell'ODV un dipendente della Società, la cessazione del rapporto di lavoro con la Società stessa determina la contemporanea decadenza dall'incarico di membro dell'ODV.

Se nel corso dell'incarico vengono a mancare uno o più membri dell'ODV, il Presidente dell'ODV ne dà comunicazione al CDA che provvede a sostituirli con propria deliberazione. I componenti così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare il Presidente dell'ODV, il membro più anziano dell'ODV informa di ciò il CDA che adotta le delibere del caso. Se viene a cessare l'unico membro dell'ODV, il Presidente del CDA deve convocare il CDA perché provveda con urgenza alla sua sostituzione.

4 _ COMPITI DELL'ODV

L'ODV:

- vigila costantemente sull'osservanza del MOD da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e dei destinatari del MOD in genere;
- vigila costantemente sull'efficienza e sull'efficacia del MOD adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verifica discrezionalmente il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal MOD da parte dei destinatari dello stesso con specifico riferimento alle attività che espongono la Società al rischio di commissione dei reati-presupposto effettuando verifiche periodiche (anche a sorpresa) su specifiche operazioni o atti i cui risultati vengono riassunti in un'apposita relazione trasmessa agli organi sociali come in appresso meglio precisato;
- raccoglie e conserva in un apposito archivio, la cui consultazione è consentita ai soli membri dell'ODV, la documentazione e le informazioni acquisite nello svolgimento delle predette attività di controllo;
- accerta lo stato di aggiornamento del MOD segnalando al CDA le modifiche, revisioni e/o integrazioni del MOD che si dovessero eventualmente rendere necessarie in

conseguenza di:

- i. significative violazioni delle prescrizioni del MOD organizzativo;
- ii. significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- iii. modifiche del quadro normativo di riferimento;
- promuove le iniziative necessarie alla diffusione della conoscenza e alla comprensione del MOD;
- si assicura che sia predisposta dalle funzioni e/o dagli uffici competenti la documentazione organizzativa interna necessaria alla registrazione e alla tracciabilità delle attività di controllo e di verifica del funzionamento del MOD stesso;
- svolge periodicamente attività di reporting nei confronti del CDA così come indicato in appresso;
- gestisce i flussi informativi previsti da o verso l'ODV descritti nel prosieguo del presente MOD;
- segnala al CDA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del MOD che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun organo e/o funzione aziendale. Il CDA è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dello stesso ODV; invero, la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del MOD organizzativo compete al CDA.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'ODV può avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni. A tal fine, l'ODV utilizza in piena autonomia, senza necessità di alcun preventivo consenso, le risorse finanziarie di anno in anno stanziare in suo favore dal CDA. In caso di necessità e urgenza, qualora per svolgere i propri compiti l'ODV abbisognasse di risorse ulteriori rispetto a quelle preventivate, l'ODV presenterà richiesta motivata al CDA.

Fermo il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e i dati acquisiti (salvo il caso in cui la richiesta sia formulata da forze di polizia, autorità giudiziarie o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato ovvero di prevenzione, accertamento o repressione di reati) l'ODV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto.

L'ODV adotta un Regolamento delle proprie attività con cui disciplina:

- le modalità di convocazione delle adunanze dell'ODV;
- i relativi quorum costitutivi e deliberativi;
- le regole di verbalizzazione delle riunioni;
- le modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e di controllo.

5 _ FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Tutti i dipendenti e i membri degli organi sociali della Società sono tenuti a segnalare all'ODV i fatti che integrano o possono integrare una violazione del MOD o delle procedure richiamate dallo stesso.

In particolare, devono essere comunicate all'ODV:

- le anomalie riscontrate nell'applicazione dei protocolli e delle procedure;
- l'eventuale necessità di modificare i predetti protocolli e procedure;
- le modifiche delle attività aziendali che comportino l'insorgere di nuovi rischi;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali le competenti autorità procedano per le fattispecie criminosi rilevanti ai

sensi del Decreto;

- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le predette ipotesi delittuose;
- l'insieme dei dati, informazioni, report, documenti menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun Capitolo della Sezione Protocolli di Prevenzione e di Gestione del presente Modello.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'ODV e di avere come unico e immediato destinatario delle stesse lo specifico organo a ciò preposto, le segnalazioni devono essere inviate alla seguente casella di posta elettronica dlgs231@unindustria.it ovvero, anche in forma anonima, al seguente indirizzo ODV – Labomar SPA c/o UNIS&F, Piazza delle Istituzioni 12, 31100 - Treviso.

Le segnalazioni sono valutate, in piena autonomia, dall'ODV il quale tiene in considerazione solo quelle che, ancorché redatte in forma anonima, contengono dati, fatti e informazioni sufficientemente circostanziati e dà avvio agli accertamenti del caso.

I membri dell'ODV e i soggetti di cui si avvale l'ODV devono mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

I collaboratori, gli agenti, i rappresentanti, e, in generale, i soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato o temporaneo o in somministrazione ovvero i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano su mandato o per conto della Società sono tenuti a segnalare all'ODV le violazioni del MOD, purché tale obbligo sia richiamato nei contratti che li legano alla Società.

Le segnalazioni e le informazioni sopra indicate sono conservate dall'ODV in banche dati su supporto informatico o cartaceo. L'accesso a tali dati è consentito ai componenti dell'ODV e ai terzi, previo consenso, dello stesso ODV, salvo il caso di accesso per ordine di autorità.

La Legge cd. Whistleblowing (L. n. 179/2017, in vigore dal 29.12.2017) ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2 quater, estendendo così anche al settore privato il whistleblowing.

In particolare, è ora espressamente previsto dal Decreto che i Modelli prevedano:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e subordinati di presentare – a tutela dell'integrità dell'ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni dello stesso Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione delle suddette misure discriminatorie nei confronti del segnalante possa essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per quanto di sua competenza, non soltanto da parte del segnalante ma anche da parte dell'organizzazione sindacale da lui indicata e che l'eventuale licenziamento ritorsivo (ovvero il mutamento di mansioni o altra misura ritorsiva o discriminatoria assunta nei confronti del segnalante) sia nullo. A tal proposito, grava sul datore di lavoro l'onere di provare, in sede procedimentale, che le misure – lato sensu – negative, adottate nei confronti del lavoratore segnalante, siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

In applicazione di tale norma, e in particolare di quanto indicato sub. lettera b), oltre a quanto già sopra previsto viene indicato, quale canale alternativo, la possibilità di informare direttamente l'ODV utilizzando altro indirizzo di posta elettronica non collegata al sistema informativo aziendale.

6 _ ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV

L'ODV aggiorna costantemente il CDA.

Più precisamente, l'ODV riferisce al CDA:

- semestralmente mediante una relazione nella quale sono riepilogate le attività di controllo e di verifica effettuate e i risultati delle stesse;
- annualmente fornendo un piano delle attività programmate nell'anno successivo;
- ogni qualvolta vi sia la necessità di aggiornare il MOD e/o le procedure in esso richiamate per rilevanti sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo e/o nel processo produttivo e/o nel quadro normativo di riferimento.

L'ODV ha cura di informare tempestivamente il CDA di ogni violazione rilevante del MOD, che possa far supporre la commissione o il tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto. Copia di tale comunicazione viene trasmessa dall'ODV anche al COS.

Il CDA, l'Assemblea dei Soci e il COS hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'ODV, invitandolo a fornire informazioni in merito allo stato di attuazione delle proprie attività. Di tali incontri è redatto verbale che viene custodito dall'ODV e messo a disposizione dell'organo di volta in volta coinvolto.

Sistema disciplinare

(art. 5-6, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Sistema disciplinare
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

1 _ PREMESSA

2 _ CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

3 _ SANZIONI

3.1 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

3.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

3.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori
e dei Soggetti Apicali in genere

3.3.1 Coesistenza di più rapporti in capo al
medesimo soggetto

3.4 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

3.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni
e partner

3.6 Misure applicabili ai sensi della Legge n. 179/17
sul cd. Whistleblowing

1 _ PREMESSA

La Società ha predisposto il sistema sanzionatorio in appresso descritto.

Esso è deputato a rafforzare l'effettiva applicazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello nonché dei protocolli e delle procedure in esso richiamate.

L'applicazione delle sanzioni ivi indicate prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Codice Etico, dal Modello e dai relativi Protocolli sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dagli illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Codice Etico, nel Modello e nei relativi Protocolli, lede di per sé sola il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nella presente Sezione sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti o analoga modalità di diffusione.

2 _ CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

L'irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello è decisa dal vertice aziendale, sentito il parere del Responsabile della risorsa oggetto di sanzione e dell'ODV che avrà direttamente accertato l'infrazione o al quale saranno pervenute le comunicazioni di accertamento delle infrazioni.

L'applicazione del provvedimento disciplinare è di competenza della Direzione Amministrativa che ne dà tempestiva informazione all'ODV.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, le sanzioni sono concretamente applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento,
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti vigenti,
- delle mansioni del lavoratore,
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza o l'illecito,
- delle altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che accompagnano l'illecito disciplinare,
- del concorso nell'infrazione di più soggetti in accordo tra loro.

3 _ SANZIONI

3.1 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

La violazione del Codice Etico, del Modello o dei Protocolli da esso previsti costituisce un illecito disciplinare ed è sanzionata conformemente a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva e aziendale.

Nell'applicazione dei provvedimenti disciplinari saranno osservate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dalla normativa sul diritto del lavoro e da eventuali accordi aziendali in materia di provvedimenti disciplinari.

In particolare, sarà garantito il rispetto dei seguenti principi:

- Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa,
- La contestazione avviene per iscritto con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione,
- I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa,
- Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, ai fini della recidiva, decorsi due anni dalla loro applicazione.

I provvedimenti disciplinari adottabili in caso d'inosservanza del Modello sono riportati nella tabella che segue.

SANZIONE	DESCRIZIONE ILLECITO DISCIPLINARE
Rimprovero verbale	Il dipendente viola, a titolo di colpa, in maniera lieve i protocolli o le procedure previste dal presente Modello o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento lievemente non conforme alle prescrizioni dello stesso MOD ovvero effettua una lieve inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Ammonizione scritta	Il dipendente viola, a titolo di colpa, i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MOD stesso, ovvero non osserva le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi
Multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria	Il dipendente viola ripetutamente, a titolo di colpa, i protocolli o le procedure previste dal presente MOD o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero viola ripetutamente le disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni	Il dipendente arreca danno alla Società o espone a pericolo la reputazione o l'integrità dei beni della stessa in conseguenza di violazioni colpose delle procedure previste dal presente Modello ovvero di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle aree a rischio ovvero di compimento di atti contrari all'interesse della Società ovvero d'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.

Licenziamento con preavviso	Il dipendente compie atti dolosi non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Licenziamento disciplinare senza preavviso	Il dipendente compie atti dolosi non conformi alle prescrizioni del MOD tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle pene contemplate nel Decreto.

3.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Qualora un Dirigente contravvenga al Modello, allo stesso saranno applicate le sanzioni previste dalla legge, dal relativo contratto individuale e dal CCNL applicabile. Potrà altresì essere disposta la revoca delle procure conferite oppure, quando possibile, l'assegnazione ad altro incarico.

Il Dirigente che risulti non attenersi al presente Modello è sanzionabile per "mancata collaborazione".

Allo stesso non verranno riconosciute eventuali forme di incentivazione economica maturate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, premi di risultato, management by objective (MBO), stock options.

3.3 Sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Soggetti Apicali in genere

In caso d'inosservanza del Modello da parte degli Amministratori o dei Soggetti Apicali ai sensi del Decreto, l'ODV informerà l'intero CDA della Società il quale adotterà le iniziative ritenute più opportune potendo, ove del caso, convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca delle deleghe o della carica.

Per i titolari di funzioni di rappresentanza o di direzione, la rimozione dall'incarico avverrà secondo le modalità proprie del rapporto che li lega alla Società.

A prescindere dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre, nei confronti di tali soggetti, azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.3.1 Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso in cui il soggetto in posizione apicale rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato e ponga in essere le violazioni in qualità di soggetto in posizione apicale, potranno applicarsi le sopra menzionate misure di tutela, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

3.4 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In ipotesi di violazione del Modello da parte dei componenti del COS, l'ODV avviserà il CDA il quale assumerà i provvedimenti del caso ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per la revoca dalla carica.

3.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e partner

Qualora collaboratori esterni e/o partner trasgrediscano le disposizioni del Modello, delle procedure e del Codice Etico, la Società potrà chiedere la risoluzione del contratto avvalendosi delle specifiche clausole a tal fine inserite.

La Società potrà inoltre agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

3.6 Misure applicabili ai sensi della Legge n. 179/17 sul cd. Whistleblowing

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata, le sanzioni sopra previste si applicano utilizzando i criteri di gradualità citate, anche a chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché a chi effettuerà con dolo o colpa grave segnalazioni che si riveleranno infondate.

Reati presupposto

(artt. 24-25-26, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Reati presupposto
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

ART. 24

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
 - Truffa (art. 640 c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
 - Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
-

ART. 24-BIS

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
-

ART. 24-TER

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
-

ART. 25**CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

ART. 25-BIS**FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

ART. 25-BIS.1**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

ART. 25-TER

REATI SOCIETARI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

ART. 25-QUATER

DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazione nella Legge 6 febbraio 1980 n. 15)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

ART. 25-QUATER.1**PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

ART. 25-QUINQUES**DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

ART. 25-SEXIES**ABUSI DI MERCATO**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
- Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

ART. 25-SEPTIES**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

ART. 25-OCTIES**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

ART. 25-NOVIES**DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

- Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633
- Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

ART. 25-DECIES**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

ART. 25-UNDECIES**REATI AMBIENTALI**

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Sanzioni penali (Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)
- Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)
- Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

ART. 25-DUODECIES**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22,

commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

**ART. 25-TERDECIES
RAZZISMO E XENOFOBIA**

- Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975 n. 654 .
-

**ART. 25-QUATERDECIES
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO
O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI
APPARECCHI VIETATI**

- Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)
-

**ART. 25-QUINQUESDECIES
REATI TRIBUTARI**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

ART. 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. Omissis.

2-bis. Omissis.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo

640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

ART. 24-BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a

disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione

da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

ART. 24-TER – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene

sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

ART. 25 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è

punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altro utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ART. 25-BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitative di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 1 03,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri component della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

ART. 25-BIS.1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

ART. 25-TER – REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai

soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la solle-

citazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 25-QUATER – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale

e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Decreto Legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazione nella Legge 6 febbraio 1980 n. 15)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[... Omissis ...]

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

6) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

7) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

2.b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

8) Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

9) Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

- a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;
- b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;
- c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:
 - i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
 - ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

ART. 25-QUATER.1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

ART. 25-QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €24.000,00 a € 240.000,00 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori

degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età..

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di

lavoro;

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

ART. 25-SEXIES – ABUSI DI MERCATO

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo n. 58 del 1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

ART. 25-SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più

grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

ART. 25-OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-

bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

ART. 25-NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a. riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis. mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b. rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

- c. compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d. riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e. (Omissis) (Lettera abrogata dall'art. 3, l. 29 luglio 1981, n. 406);
- f. in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in

- movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
 - e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
 - f bis. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - g. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis. in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

- c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 .

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a. l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b. la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
- c. la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 25-DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

ART. 25-UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzioni penali (Art. 137 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. *Omissis*
2. Quando le condotte descritte al comma 1¹ riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. *Omissis*.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107², comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da

3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

6. *Omissis*
7. *Omissis*
8. *Omissis*
9. *Omissis*
10. *Omissis*
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103³ e 104⁴ è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. *Omissis*
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. *Omissis*

¹ 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

² 107. Scarichi in reti fognarie

³ 103. Scarichi sul suolo

⁴ 104. Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Fuori dei casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216⁵ è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. *Omissis*
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227⁶, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. *Omissis*
7. *Omissis*
8. *Omissis*
9. *Omissis*

Bonifica dei siti (Art. 257 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242⁷ e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. *Omissis*
4. *Omissis*

⁵ 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

210. Autorizzazioni in ipotesi particolari

211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

212. Albo nazionale gestori ambientali

214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate

215. Auto smaltimento

216. Operazioni di recupero

⁶ 227. Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

⁷ 242. Procedure operative ed amministrative

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*. Si applica la pena di cui all'articolo 483⁸ del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. *Omissis*
- 5-bis. *Omissis*
- 5-ter. *Omissis*

⁸ Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. *Omissis*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è

- punito con la reclusione da uno a sei anni,
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
 3. *Omissis*
 4. *Omissis*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
5. *Omissis*
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482⁹ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. *Omissis*
- 9-bis. *Omissis*
- 9-ter. *Omissis*

Sanzioni (Articolo 279 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. *Omissis*
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
5. Nei casi previsti dal comma 2¹⁰ si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. *Omissis*
7. *Omissis*

⁹ Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
 Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato

¹⁰ 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. *Omissis*

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (Articolo 8 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (Articolo 9 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

ART. 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, comma 5, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

ART. 25 TERDECIES – RAZZISMO E XENOFOBIA

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3 bis, Legge 13 ottobre 1975 n. 654

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
 - a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2.
3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
- 3 -bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

ART. 25-QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Frode in competizioni sportive (Art. 1, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pro-

nostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, Legge 13 dicembre 1989 n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
- 4 -bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
- 4 -ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

ART. 25-QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente superiore a euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Mappatura aree a rischio

(art. 6, D. Lgs. n. 231/01)

-
LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Mappatura aree a rischio
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

1 _ REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

1.1 Principi generali di comportamento

2 _ DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Attività a rischio

2.2 Reati potenziali

2.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

2.4 Principi generali di comportamento

2.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

3 _ REATI INFORMATICI

3.1 Attività a rischio

3.2 Reati potenziali

3.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

3.4 Principi generali di comportamento

3.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

4 _ DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1 Attività a rischio

4.2 Reati potenziali

4.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

4.4 Principi generali di comportamento

4.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

5 _ FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- 5.1 Attività a rischio
 - 5.2 Reati potenziali
 - 5.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati
 - 5.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili
-

6 _ DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- 6.1 Attività a rischio
 - 6.2 Reati potenziali
 - 6.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati
 - 6.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili
-

7 _ REATI SOCIETARI

- 7.1 Attività a rischio
 - 7.2 Reati potenziali
 - 7.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commesso il reato
 - 7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili
-

8 _ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- 8.1 Attività a rischio
 - 8.2 Reati potenziali
 - 8.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati
 - 8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili
-

9 _ DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- 9.1 Attività a rischio
- 9.2 Reati potenziali
- 9.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati
- 9.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

10 _ REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI
COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

10.1 Attività a rischio

10.2 Reati potenziali

10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali
potrebbero essere commessi i reati

10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle
attività sensibili

11 _ RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

11.1 Attività a rischio

11.2 Reati potenziali

11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali
potrebbero essere commessi i reati

11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle
attività sensibili

12 _ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA

12.1 Attività a rischio

12.2 Reati potenziali

12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali
potrebbero essere commessi i reati

12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle
attività sensibili

13 _ REATI AMBIENTALI

13.1 Attività a rischio

13.2 Reati potenziali

13.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali
potrebbero essere commessi i reati

13.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle
attività sensibili

14 _ IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO
È IRREGOLARE

14.1 Attività a rischio

14.2 Reati potenziali

14.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

15 _ REATI TRIBUTARI

15.1 Attività a rischio

15.2 Reati potenziali

15.3 Esemplificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

1 _ REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

All'esito dell'analisi della realtà operativa sono emerse, quali categorie di reati-presupposto che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società, le seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24)¹,
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis)²,
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter),
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25) 1,
- Falsità in strumenti e segni di riconoscimento (Art. 25 bis),
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1),
- Reati societari (Art. 25 ter),
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater),
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies),
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Art. 25 septies),
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio (Art. 25 octies),
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies)²,
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies),
- Reati ambientali (Art. 25 undecies),
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies).

Per ciascuna delle categorie di reati-presupposto considerate rilevanti per la Società sono state individuate nei paragrafi seguenti le attività a rischio nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati nel seguito elencati e descritti.

1.1 Principi generali di comportamento

- a. È vietato porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal Decreto.
- b. È proibito porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al punto a), possano potenzialmente diventarlo.
- c. Tutte le attività della Società nelle aree a rischio e le operazioni a rischio si svolgono in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni del Codice Etico nonché seguendo procedure organizzative improntate al principio, ove possibile, della separazione dei ruoli.
- d. Le singole fasi di dette procedure devono rispondere al requisito della tracciabilità così da risultare individuabili, verificabili e trasparenti.
- e. Ogni violazione, deroga o scostamento dalle norme e dai protocolli del presente MOD deve essere segnalata all'ODV con le modalità indicate nel Capitolo "Organismo di Vigilanza".
- f. All'ODV sono forniti tutti i dati, le informazioni e i report menzionati come flussi informativi verso l'ODV alla fine di ciascun paragrafo della Sezione "Protocolli di Prevenzione e Gestione" del presente MOD.

¹ Trattati nel Capitolo intitolato "Delitti contro la Pubblica Amministrazione". La frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, pur annoverata fra i reati contro la PA, è analizzata nel Capitolo sui "Reati informatici" in quanto i protocolli di prevenzione del reato sono assimilabili a quelli per la prevenzione di tali reati.

² Trattati nel Capitolo intitolato "Reati informatici".

2 _ DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Richiesta di provvedimenti amministrativi alla PA (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ... rivolte a Enti Locali, Provincia, Regione, VVF, Camera di commercio, Agenzia delle Entrate, ...).
2. Gestione di attività comunicative e adempimenti verso la PA (es. Regione, Agenzia delle Dogane, Camera di commercio, ...).
3. Verifiche e ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione ovvero di incaricati di pubblico servizio (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, VVF, ULSS, Spisal, Arpav, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, Organismi notificati, ...).
4. Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale.
5. Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti a seguito di tali erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

6. Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.
7. Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
8. Gestione dei pagamenti per cassa.
9. Gestione dei rimborsi spese al personale.
10. Gestione delle spese di rappresentanza.
11. Selezione e assunzione di personale.
12. Gestione del personale.
13. Gestione degli acquisti di beni, servizi, appalti, prestazioni professionali.
14. Gestione della tesoreria.
15. Gestione del sistema informativo.
16. Stipulazione di accordi e di contratti.

2.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- i. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- ii. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- iii. Truffa (art. 640 c.p.)
- iv. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

- v. Concussione (art. 317 c.p.)
- vi. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- vii. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- viii. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- ix. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- x. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- xi. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- xii. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

- xiii. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- xiv. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

2.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a. Il reato di truffa e di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico e di malversazione potrebbe astrattamente realizzarsi:
 - quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati da trasmettere agli enti pubblici competenti in materia tributaria, previdenziale e/o assistenziale, si forniscano informazioni non veritiere o incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società o il versamento di imposte/contributi inferiori a quelli realmente dovuti.
 - nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti o contributi pubblici quali ad esempio sovvenzioni / erogazioni correlate al ricorso ad ammortizzatori sociali.
 - nel caso in cui le richieste di finanziamento per la formazione del personale mediante fondi interprofessionali bilaterali (Fondimpresa, Fondirigenti, ...), progetti quadro L. 236/93, finanziamenti regionali, Fondo Sociale Europeo (FSE), finanziamenti provinciali, Inail, ..., siano il frutto di dichiarazioni o documentazione mendaci, ovvero anche se lecitamente acquisiti detti finanziamenti siano utilizzati per scopi diversi dalla formazione.
- b. I reati di corruzione potrebbero astrattamente realizzarsi:
 - attraverso l'elargizione di donazioni, regalie, omaggi, denaro o altre utilità e vantaggi a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,
 - mediante l'acquisto di beni o servizi a prezzi gonfiati ovvero l'acquisto di beni o servizi "fittizi" o non necessari per la creazione, in concorso con terzi, di provviste di denaro o altre utilità,
 - dando seguito alle segnalazioni o richieste pervenute da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di avvalersi o favorire specifici soggetti in qualità di fornitori ovvero di assumere, promuovere, gratificare o favorire nella scelta determinati soggetti,
 - concedendo sponsorizzazioni fittizie a beneficio di soggetti legati a funzionari pubblici.
- c. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe astrattamente realizzarsi nel caso in cui taluno offra o prometta a un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario) denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ovvero al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

2.4 Principi generali di comportamento

- a. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.
- b. I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto dai dipendenti, membri di organi societari, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di procedure, mansionari, deleghe e/o procure.
- c. È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della PA.

- d. È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA permessi, concessioni, autorizzazioni, iscrizione ad albi o registri, erogazioni, contributi, finanziamenti e ogni altra utilità o vantaggio.
- e. È altresì proibito devolvere e utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.
- f. È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni da parte della PA ovvero al fine di assicurarsi – dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza – trattamenti di favore.
- g. Omaggi e regalie corrisposti a titolo di rappresentanza e/o di cortesia sono ammessi purché rientranti nella prassi aziendale e di modico valore, e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
- h. Le attività di promozione e sponsorizzazione, le elargizioni, donazioni e contribuzioni sono attuate nel rispetto dei criteri di trasparenza, verificabilità, congruità e correttezza al fine di evitare ogni comportamento che possa essere interpretato come non conforme alle norme di legge.
- i. È vietato ricorrere a forme di contribuzione che, pur assumendo formalmente la veste di sponsorizzazioni, attività promozionali, incarichi professionali e/o consulenze si risolvono nella realtà dei fatti in regalie, omaggi o doni in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenerne vantaggi di qualsiasi natura e specie.
- j. Il reclutamento e l'assunzione del personale avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle competenze professionali dei candidati.
- k. Il conferimento d'incarichi a professionisti e/o consulenti esterni ha luogo sussistendo concrete ed effettive esigenze con processo condiviso da più funzioni aziendali.
- l. Tutti i beni e servizi necessari al conseguimento dello scopo sociale sono acquistati in base alle esigenze, con processo condiviso da più funzioni aziendali.

2.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli di prevenzione e gestione indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
- Richiesta di provvedimenti amministrativi (permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi o registri, deroghe, disposizioni attuative, ...). - Gestione di comunicazioni e adempimenti verso la PA. - Verifiche e ispezioni da parte della PA o di incaricati di pubblico servizio.	PT 01 – “Rapporti con la Pubblica Amministrazione”
- Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati. - Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi: accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Predisposizione e presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni da parte di enti pubblici e corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti.	PT 03 – “Finanziamenti pubblici”
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
- Gestione delle operazioni per cassa. - Gestione dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 07 – “Spese di rappresentanza”
- Selezione e assunzione di personale. - Gestione amministrativa del personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
Gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali.	PT 09 – “Approvvigionamenti”
Gestione della tesoreria, gestione dei pagamenti e degli incassi.	PT 13 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo.	PT 15 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione del presente MOD “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

3 _ REATI INFORMATICI

3.1 Attività a rischio

I cosiddetti "Reati Informatici" sono quei reati "commessi avvalendosi di un sistema informatico o in suo danno ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica". Essi trovano come presupposto l'impiego anomalo di strumenti e di tecnologie informatiche/telematiche, normalmente impiegati per lo svolgimento delle ordinarie attività professionali.

Nel novero degli illeciti commessi avvalendosi di sistemi informatici sono ricompresi:

- A. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati,
- B. Frode informatica ai danni dello stato o di altri enti pubblici,
- C. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con riferimento alla detenzione e utilizzo di software di cui non si dispone della relativa licenza d'uso.

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

- 1. Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
- 2. Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo.
- 3. Protezione fisica dei dati, delle informazioni e dei sistemi.
- 4. Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

3.2 Reati potenziali

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico

- i. Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- ii. Documenti informatici (art. 491 bis c.p.),
- iii. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
- iv. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- v. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
- vi. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.),
- vii. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),
- viii. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.),
- ix. Danneggiamento d'informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.),
- x. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.),
- xi. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.),

Art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- xii. Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- xiii. Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- xiv. Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633,
- xv. Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633.

3.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbe essere commesso il reato

- a. Nella truffa o frode in danno dello Stato o di ente pubblico il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venisse modificato il sistema informatico di una PA al fine di inserire un importo relativo a un'imposta inferiore a quello dovuto legittimamente.
- b. Tutti gli illeciti relativi alla falsità in atti pubblici disciplinati dal Codice Penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche³ che le falsità materiali⁴, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, nell'alterazione di registri e documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria, il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi da chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.
- c. L'accesso abusivo al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o al sistema informativo di soggetti pubblici o privati si realizza quando un soggetto s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. A tal riguardo, si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente a un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi a eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura). La suddetta fattispecie delittuosa potrebbe astrattamente realizzarsi altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto (hacker) acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.
- d. Nella detenzione e utilizzo abusivo di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informativo o alla rete aziendale o a un sistema informativo o alla rete di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, l'illecito potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. Tali fattispecie si configurano sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di accesso (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale

³ Si ha "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

⁴ Si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. Inoltre, è punito chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- e. L'acquisto di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informativo o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tale delitto potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un dipendente si procuri un virus idoneo a danneggiare o a interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione a un procedimento penale a carico della società.
- f. Nello svolgimento di attività fraudolenta d'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informativo o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. Attraverso tecniche d'intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione a una trattativa commerciale.
- g. Nell'installazione di apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati il reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando qualcuno, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla semplice installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente s'introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione a una futura negoziazione.
- h. La distruzione, danneggiamento, inservibilità d'informazioni, dati e programmi informatici e in particolare di quelli utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità; distruzione, danneggiamento, inservibilità di sistemi informatici o telematici e in particolare di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità potrebbe astrattamente realizzarsi quando: i) un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della Società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del

medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti"; ii) un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha per oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi a un procedimento penale a carico della società; iii) quando un soggetto attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati. Questo reato potrebbe astrattamente realizzarsi quando la condotta di cui al precedente punto sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità, quel che si rileva in primo luogo è che il danneggiamento deve avere per oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- i. Nei delitti in materia di violazione del diritto d'autore il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si proceda all'installazione, duplicazione, detenzione e utilizzo di software di proprietà di terzi sulle macchine aziendali (client, server, apparati di rete, telefoni, tablet, ...) per i quali non si disponga della relativa licenza o la stessa sia scaduta.

3.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a. rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i reati informatici come sopra delineati;
- b. rispettare le norme, le procedure, le istruzioni, i regolamenti e le disposizioni operative od organizzative che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- c. porre in essere tutte le attività di gestione delle risorse informatiche correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo utilizzando le medesime risorse con la massima attenzione e professionalità evitando comportamenti che, benché risultino tali da non costituire di per sé specifici "Reati informatici", lo possano potenzialmente diventare;
- d. evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di terzi esterni in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato informatico.
- e. rispettare la normativa nazionale e comunitaria sulla privacy.

3.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali	PT 09 – “Approvvigionamenti”
- Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell’infrastruttura tecnologica. - Gestione del sistema informativo aziendale. - Protezione fisica dei dati, delle informazioni e dei sistemi	PT 15 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

4 _ DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

4.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale.
2. Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
3. Gestione delle offerte e della vendita.
4. Gestione di sponsorizzazioni.
5. Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi.
6. Gestione delle spese di rappresentanza.
7. Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
8. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari; gestione delle transazioni finanziarie.
9. Gestione del sistema informatico aziendale.
10. Affidamento a terzi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
11. Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

4.2 Reati potenziali

- i. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- ii. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

4.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora:

- a. esponenti della Società, il fiscalista di riferimento e un soggetto terzo, utilizzino fatture o altri documenti di quest'ultimo emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi;
- b. un esponente della Società assuma nell'area vendite un dipendente o si avvalga dell'operato di un intermediario affiliato a un'associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società;
- c. un soggetto apicale della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, stipulando contratti di fornitura con fornitori affiliati alla predetta associazione, o comunque indicati da esponenti affiliati alla predetta associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;
- d. un esponente della Società agevoli l'attività di un'associazione di tipo mafioso, concludendo un contratto di consulenza con un soggetto affiliato a detta associazione senza verificarne i requisiti di onorabilità, al fine di agevolare detta associazione;
- e. uno o più esponenti apicali della Società e più intermediari si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture emesse dagli intermediari per provvigioni inesistenti o che indichino le provvigioni in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie;
- f. più esponenti della funzione vendite si associno tra di loro oppure con intermediari della Società per porre in essere stabilmente una serie di condotte fraudolente configuranti artifici e raggiri idonei a indurre in errore i propri clienti sul reale contenuto della

- fornitura o sul corrispettivo contrattualmente pattuito;
- g. un soggetto apicale concluda un contratto per sponsorizzare un ente, ovvero elargisca liberalità a un ente svolgente attività apparentemente lecita, ma in realtà affiliato a un'associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi;
 - h. un soggetto sottoposto e/o soggetto apicale si accordi con due o più soggetti, anche estranei alla Società al fine di eseguire illecitamente la miscelazione e lo smaltimento di rifiuti tramite la simulazione di operazioni di selezione, trattamento e recupero, falsificazione di documenti analitici e di trasporto;
 - i. un esponente della Società paghi un affiliato a un'organizzazione criminale per poter recuperare i dati aziendali crittografati e resi inservibili da un software malvagio introdotto fraudolentemente nel proprio sistema informatico.

4.4 Principi generali di comportamento

Gli organi sociali della Società, i dipendenti e i consulenti della stessa hanno l'obbligo di:

- a. rispettare le norme di legge, il Codice Etico e il presente MOD, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino i delitti di criminalità informatica come sopra delineati;
- b. astenersi dall'intraprendere rapporti o iniziative nei confronti di enti pubblici o privati di cui sia nota o sospettata l'infiltrazione da parte di soggetti appartenenti a organizzazioni criminali.

4.5 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
- Partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali o arbitrati, di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale. - Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi; accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
Gestione delle offerte e della vendita.	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 07 – “Spese di rappresentanza”
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 09 – “Approvvigionamenti”
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari. - Gestione delle transazioni finanziarie.	PT 13 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informatico aziendale.	PT 15 – “Sistema informativo”
Affidamento a terzi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.	PT 16 – “Tutela dell'ambiente”

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

5 _ FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

5.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Gestione della progettazione, fabbricazione e controllo del prodotto venduto.
2. Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

5.2 Reati potenziali

- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- ii. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora:

- a. laddove la Società sviluppi, progetti, realizzi o metta in commercio prodotti con segni distintivi, brevetti, modelli, disegni o marchi di proprietà di terzi alterati o contraffatti.

5.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
• Gestione della progettazione, fabbricazione e controllo del prodotto venduto.	PT 04 - "Ciclo Attivo"
• Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 09 - "Approvvigionamenti"
• Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 - "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione "Protocolli di prevenzione e di gestione".

6 _ DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

6.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Gestione del processo di vendita dei prodotti.
2. Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
3. Gestione dello sviluppo, della progettazione, della fabbricazione e del controllo del prodotto venduto.

6.2 Reati potenziali

- i. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- ii. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.),
- iii. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- iv. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- v. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- vi. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

6.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a. acquistando un prodotto o un macchinario che il fornitore abbia realizzato usurpando un titolo di proprietà industriale di terzi;
- b. laddove la Società metta in commercio prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate (ad es. sulle schede tecniche di prodotto, su materiale pubblicitario o promozionale, ...);
- c. se vengono messe in atto ritorsioni o minacce nei confronti di un rivenditore o di un distributore o di un intermediario affinché lo stesso non rivenda o distribuisca o promuova la vendita di prodotti della concorrenza.

6.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
- Gestione della vendita di prodotti - Gestione della progettazione, fabbricazione e controllo del prodotto venduto	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.	PT 09 - “Approvvigionamenti”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

7 _ REATI SOCIETARI

7.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità dell'attività aziendale svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
2. Redazione e tenuta delle scritture contabili.
3. Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.
4. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione dei relativi importi.
5. Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
6. Gestione dei rapporti con i Soci.
7. Operazioni relative al capitale sociale.
8. Gestione degli adempimenti societari.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

9. Sviluppo e presentazione di offerte, stipulazione di contratti di vendita.
10. Gestione degli ordini, della fatturazione, dei crediti.
11. Gestione della logistica e del magazzino.
12. Gestione del sistema informativo aziendale.
13. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
14. Gestione della tesoreria.

7.2 Reati potenziali

- i. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- ii. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).
- iii. Impedito controllo (art. 2625 c.c.).
- iv. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- v. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- vi. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- vii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- viii. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- ix. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- x. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- xi. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- xii. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- xiii. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁵.
- xiv. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)⁶.

7.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commesso il reato

- a. Ad opera di amministratori, direttori, dirigenti preposti alla redazione dei documenti

⁵ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal terzo comma del presente articolo

⁶ Ai fini dell'applicabilità del Decreto rilevano i casi previsti dal primo comma del presente articolo.

contabili societari, sindaci, liquidatori e consulenti i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

- b. Mediante inserimento nel Sistema Informativo Aziendale di dati contabili alterati o invalidi.
- c. Allorquando gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- d. Attraverso la restituzione, anche simulata, da parte degli Amministratori stessi dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli ovvero nella ripartizione da parte degli Amministratori di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite ovvero con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli Amministratori, di azioni o quote sociali riferite alla Società o a una società controllata, da cui derivi una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero con l'effettuazione da parte degli Amministratori, e in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che cagionino danno ai creditori.
- e. Quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante le condotte descritte esaurientemente dal legislatore.
- f. Allorché i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, qualora con tale operazione si cagioni un danno ai creditori.
- g. Quando un Amministratore presenta all'Assemblea, in relazione a un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati nei contenuti, allo scopo di indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.
- h. Allorché si diffondono notizie false ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società⁷.
- i. Attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima⁸.
- j. Nei casi di partecipazione a gare d'appalto private, se viene corrotto un soggetto qua-

⁷ Con riferimento ai contenuti della fattispecie, non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone. Per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo. La notizia è da considerare falsa quando, creando una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

⁸ Le Autorità Pubbliche di Vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

- lificato di una società concorrente affinché quest'ultima non partecipi alla gara ovvero non predisponga un'offerta competitiva.
- k. Nella fase di proposizione commerciale dei propri prodotti o servizi, qualora venisse corrotto un soggetto qualificato di una società cliente o un suo collaboratore (ad esempio progettista) affinché favorisca la scelta delle proposte dell'azienda rispetto a quelle della concorrenza.
- l. Nei casi di cui ai precedenti punti k) e l) qualora agli stessi soggetti venisse offerto o promesso denaro o altra utilità senza che tale offerta o promessa venisse accettata.

7.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
- Sviluppo e presentazioni di offerte, stipulazioni di contratti di vendita. - Gestione degli ordini, della fatturazione, dei crediti. - Gestione della logistica in uscita.	PT 04 – “Ciclo Attivo”
Gestione della logistica in entrata e dei magazzini.	PT 09 – “Approvvigionamenti”
- Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica. - Redazione e tenuta delle scritture contabili. - Accesso, gestione e aggiornamento del piano dei conti e delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. - Elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. - Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione dei relativi importi.	PT 10 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Gestione dei rapporti con i Soci.	PT 11 – “Rapporti con i Soci”
- Gestione delle operazioni relative al capitale sociale. - Gestione degli adempimenti societari.	PT 12 – “Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari”
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. - Gestione della tesoreria.	PT 13 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo aziendale	PT 15 – “Sistema informativo”

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Istituto superiore per la vigilanza sulle assicurazioni private, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero, l'Autorità di garanzia della Privacy.

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia al successivo capitolo “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

8 _ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

8.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità o vantaggi.
2. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari; gestione delle transazioni finanziarie.
3. Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

8.2 Reati potenziali

- i. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

8.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il trasferimento di una somma di denaro a titolo di liberalità nei confronti di un'associazione umanitaria, la cui finalità nascosta è di dare protezione e finanziamento a soggetti appartenenti a organizzazioni terroristiche.
- b. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi mediante il presunto pagamento di un fornitore o di un terzo che nella realtà è una copertura per il finanziamento di organizzazioni terroristiche..

8.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
• Gestione di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni e donazioni”
• Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari. • Gestione delle transazioni finanziarie.	PT 13 – “Risorse finanziarie”
• Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

9.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Selezione, assunzione e gestione di personale.
2. Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.
3. Sviluppo, implementazione, utilizzo e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo.
4. Protezione fisica dei dati e dei sistemi.
5. Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.

9.2 Reati potenziali

- i. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),
- ii. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.),
- iii. Tratta di persone (art. 601 c.p.),
- iv. Intermediazione illecita di manodopera (art. 603 bis c.p.)

9.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il delitto potrebbe astrattamente realizzarsi:

- a. affidando la produzione dei propri prodotti e l'erogazione dei propri servizi a società terze (fornitori, terzisti, trasportatori, appaltatori, subappaltatori), aventi sede in Italia o all'estero, le quali costringono i propri dipendenti a turni di lavoro che ne comportano, di fatto, la riduzione in schiavitù.
- b. Distribuendo, divulgando, diffondendo e detenendo materiale pornografico e/o pedo-pornografico attraverso i sistemi informatici della Società.
- c. Mediante abuso di autorità, inganno, abuso di stato di sudditanza psicologica o stato di necessità, promessa e/o dazione di danaro o altri benefici, costringendo un dipendente o un collaboratore a prestazione lavorative, sessuali o di altra natura che ne comportino lo sfruttamento o ne ledano la libertà, incolumità e dignità.
- d. Mediante il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
- e. Utilizzando, assumendo o impiegando – anche mediante l'attività di intermediazione – lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno degli stessi lavoratori.

9.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione e controllo dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Selezione, assunzione e gestione di personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”
- Gestione del sistema informativo aziendale. - Protezione fisica dei dati e dei sistemi.	PT 15 – “Sistema informativo”
Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi e di contratti.	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

10 _ REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

10.1 Attività a rischio

In riferimento ai reati relativi alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, aprioristicamente, non è possibile escludere dall'inventariazione delle aree a rischio alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro possono essere divisi in tre grandi categorie:

- Rischi per la sicurezza;
- Rischi per la salute;
- Rischi per la sicurezza e la salute o rischi di tipo trasversale.

Rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica sono quelli collegabili al potenziale verificarsi degli incidenti e/o degli infortuni in particolare presso luoghi di lavoro esterni alle aree di pertinenza aziendale (ad esempio presso cantieri esterni oggetto di appalto).

Le cause di tali rischi sono da ricercare in un assetto non idoneo delle caratteristiche di sicurezza proprie dell'ambiente di lavoro, nelle macchine e/o apparecchiature utilizzate, nelle modalità operative, nell'organizzazione del lavoro, ecc..

I rischi per la sicurezza di cui ci occupiamo possono quindi essere suddivisi nei seguenti gruppi:

- Rischi derivanti da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro;
- Rischi derivanti da carenza di protezione su macchine e apparecchiature;
- Rischi derivanti da insufficiente protezione elettrica;
- Rischi derivanti da situazioni di emergenza quali incendio o esplosione.

Rischi per la salute

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto a operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di "fattori ambientali di rischio" di natura chimica, fisica, biologica.

I rischi per la salute possono essere quindi raggruppati in:

- Rischi derivanti da agenti chimici;
- Rischi derivanti da agenti fisici.

Rischi per la sicurezza e la salute

I rischi per la sicurezza e la salute (rischi trasversali) sono individuabili all'interno del rapporto tra il lavoratore e l'organizzazione del lavoro in cui lo stesso è inserito. Tale rapporto è a sua volta immerso in un quadro di compatibilità e interazioni che sono contemporaneamente di tipo ergonomico, psicologico e organizzativo.

I rischi per la sicurezza e la salute sono essenzialmente dovuti a:

- organizzazione del lavoro;
- fattori psicologici;
- fattori ergonomici.

In considerazione della peculiarità dell'attività svolta, sono state individuate le seguenti aree a Rischio:

1. Erogazione ed efficacia di azioni di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori con particolare riferimento alle lavorazioni svolte presso luoghi di lavoro esterni alle sedi aziendali
2. Monitoraggio dell'applicazione continua e sistematica delle misure di prevenzione e protezione (definizione dei soggetti responsabili, definizione dei parametri di riferimento; segnalazioni di non conformità, comportamenti pericolosi, mancati infortuni)
3. Applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione per tutte le attrezzature (macchine, impianti, utensili, etc.) utilizzate per la realizzazione dei processi operativi aziendali, comprendenti le infrastrutture in uso in tutte le aree operative interne ed esterne all'azienda (sedi di appalto)
4. Struttura del sistema aziendale per la gestione della sicurezza (politica, pianificazione degli obiettivi, assetto organizzativo con definizione dei ruoli e delle responsabilità)
5. Nomina delle figure previste dalla normativa vigente (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
6. Riesame periodico del sistema di gestione della sicurezza (contenuti della Riunione periodica, momenti di verifica sul mantenimento nel tempo dell'efficacia delle procedure interne)
7. Gestione della normativa cogente (capacità di reazione al cambiamento normativo e alle scadenze previste) e gestione della documentazione (accessibilità dei documenti e reperibilità)
8. Effettuazione della valutazione dei rischi relativo aggiornamento (elaborazione del documento di valutazione), compresi i rischi derivanti dalle interferenze nel caso di processi oggetto di appalto;
9. Applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione dei rischi derivanti da emergenza sanitaria (primo soccorso), incendio ed emergenza in genere;
10. Organizzazione della gestione delle emergenze
11. Gestione delle sostanze pericolose
12. Gestione della sorveglianza sanitaria

10.2 Reati potenziali

- i. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ii. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

10.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità ammi-

nistrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi, anche in relazione ai rischi di interferenza e relativi a sedi esterne;
- b. mancata o inadeguata elaborazione dei relativi documenti e del loro periodico aggiornamento (DVR e DUVRI);
- c. omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche) e/o di dispositivi di protezione
- d. uso scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto
- e. mancata vigilanza sul comportamento dei lavoratori
- f. mancata o inadeguata messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale;
- g. omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;
- h. mancata erogazione della formazione / informazione / addestramento ai lavoratori prevista dalla normativa vigente;
- i. mancata designazione del Medico Competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei lavoratori ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- j. mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

10.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Tutti i processi che coinvolgono o che influenzano i lavoratori esponendoli al rischio di infortunio o malattia professionale	PT 14 – “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

11 _ RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

11.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – accordi transattivi.
2. Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione di offerte, contratti e conferme d'ordine.
3. Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.
4. Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.
5. Gestione delle spese di rappresentanza.
6. Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali.
7. Gestione degli ordini e delle commesse.
8. Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori.
9. Gestione della fatturazione.
10. Gestione della logistica e del magazzino.
11. Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività /produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale.
12. Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
13. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e con gli intermediari finanziari.
14. Gestione delle transazioni finanziarie.
15. Emissione di ordini di acquisto, stipulazione di accordi, contratti.

11.2 Reati potenziali

- i. Ricettazione (art. 648 c.p.),
- ii. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.),
- iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.),
- iv. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

11.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a. Il reato di ricettazione potrebbe astrattamente realizzarsi laddove vengano conclusi con fornitori contratti di acquisto di materiali, beni o prodotti di provenienza illecita, ad es. frutto di furto o di appropriazione indebita.
- b. Il reato di riciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi concludendo transazioni monetarie con clienti con corrispettivi di provenienza illecita. Tipico l'esempio di pagamenti provenienti da soggetti o paesi diversi rispetto a quelli con i quali è stato stipulato il contratto di vendita con la finalità di aggirare le normative doganali / fiscali dei paesi di residenza dei clienti stessi.
- c. Il reato di autoriciclaggio potrebbe astrattamente realizzarsi laddove la liquidità di proprietà della società, riveniente da reato, ad es. attraverso l'elaborazione di una dichiarazione dei redditi infedele, venga successivamente impiegata in una serie di investimenti finanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa.

11.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi – stipulazione di accordi transattivi.	PT 02 – “Contenzioso”
- Definizione dei listini e applicazione di politiche commerciali (es. prezzi, sconti, ecc.) verso i clienti; individuazione e contatto con i nuovi clienti; identificazione della clientela; gestione delle offerte, dei contratti e delle conferme d'ordine; gestione delle provvigioni per gli agenti di vendita. - Gestione degli ordini e delle commesse. - Gestione della logistica in uscita. - Gestione delle anagrafiche clienti e fornitori. - Gestione della fatturazione.	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione di sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità e vantaggi.	PT 05 – “Sponsorizzazioni donazioni e liberalità”
Gestione delle operazioni per cassa e dei rimborsi spese al personale.	PT 06 – “Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale”
Gestione delle spese di rappresentanza.	PT 07 – “Spese di rappresentanza”
- Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali. - Gestione della logistica in entrata e del magazzino.	PT 09 – “Approvvigionamenti”
- Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività / produzione economica tipica e in particolare l'elaborazione e la fornitura dei dati relativi alla produzione tipica industriale. - Calcolo delle imposte e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.	PT 10 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. - Gestione delle transazioni finanziarie, dei pagamenti e degli incassi	PT 13 – “Risorse finanziarie”
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti	PT 17 – “Protocollo contrattuale generale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

12 _ INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

12.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Gestione dei procedimenti penali.

12.2 Reati potenziali

- i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

12.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove, a fronte di un procedimento giudiziario che veda la Società o propri esponenti in qualità di imputati (ad es. a seguito di un grave infortunio) o come parte lesa (ad es. in un contenzioso con un cliente o un fornitore o un dipendente), taluno induca un proprio subalterno, approfittando della propria posizione gerarchica, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

12.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
• Gestione dei procedimenti penali.	PT 02 – “Contenzioso”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

13 _ REATI AMBIENTALI

13.1 Attività a rischio

In considerazione dell'attività svolta, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi.
2. Gestione dei rifiuti.
3. Elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni di natura ambientale.
4. Gestione delle emergenze ambientali.
5. Emissione di ordini, stipulazione di accordi e di contratti con soggetti esterni coinvolti nella gestione delle problematiche ambientali – identificazione, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti, adempimenti documentali in materia di rifiuti, supporto nella predisposizione delle pratiche autorizzative, controllo dei parametri o dei valori delle sostanze presenti negli scarichi, nelle emissioni, nei rifiuti.
6. Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico..

13.2 Reati potenziali

I reati potenziali ex D. Lgs. n. 231/01 in materia ambientale sono inclusi in:

- codice penale;
- Lgs. n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico sull'Ambiente);
- L. n. 150 del 1992 (Legge di applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale di Animali e Vegetali in via di estinzione, c.d. CITES);
- L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono stratosferico).

13.2.1.1 Reati in materia di ambiente contenuti nel codice penale

- i. Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- ii. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- iii. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- iv. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

13.2.1.2 Reati in materia di ambiente contenuti nel D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente)

- v. Art. 137 Scarico di acque
[comma 2] Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando gli scarichi contengono le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto (ad es. Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio,);
[comma 3] Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'All. 5 del decreto) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente;[comma 5] Superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (succitate), dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'All. 5 del decreto oppure dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente;
[comma 11] Inosservanza dei divieti di scarico al suolo e dei divieti di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli art. 103 e 104 del Decreto.
- vi. Art. 256 Rifiuti
[comma 1, lett. a] Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti svolta in mancanza della prescritta autorizzazione (artt. da 208 a 216 del decreto);
[comma 1, lett. b] medesima fattispecie di cui alla lett. a), riferita però ai rifiuti pericolosi;

- [comma 3 primo periodo] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
 [comma 3 primo periodo] Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; [comma 5] Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del Decreto;
 [comma 6] Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 del decreto.
- vii. Art. 257 Bonifica dei siti
 [comma 1] Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (in mancanza di bonifica in conformità ai dettami del Decreto);
 [comma 2] medesima fattispecie di cui al co. 1, ma con inquinamento provocato da sostanze pericolose.
- viii. Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
 [comma 4] False indicazioni, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e utilizzo di certificato falso durante il trasporto.
- ix. Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
 [comma 1] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi
- x. Art. 260 Attività organizzate
 [comma 1] Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
 [comma 2] Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.
- xi. Art. 260-bis SISTRI
 [comma 6] predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in cui sono fornite false indicazioni sulla natura composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 [comma 7, secondo periodo] omissione, nel trasporto di rifiuti pericolosi, di accompagnamento degli stessi con copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione;
 [comma 7, terzo periodo] utilizzo, durante il trasporto, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni;
 [comma 8, primo periodo] accompagnamento del trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda "SISTRI – area movimentazione" fraudolentemente alterata;
 [comma 8, secondo periodo] medesima fattispecie di cui al primo periodo ma con riferimento a rifiuti pericolosi.
- xii. Art. 279 (Immissioni in atmosfera)
 [comma 5] Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione.
- 13.2.1.3 Reati ambientali rilevanti ex D. Lgs. n. 231/01 contenuti nella L. n. 549 del 1993 (Legge sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
- xiii. Art. 3
 [comma 6] Produzione, consumo, importazione o commercializzazione della sostanza lesiva di cui alla tabella A della stessa legge (idrocarburi idrogenati contenenti fluoro e cloro).

13.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a. Una non corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti può comportare un conferimento rifiuto a terzi che non sono abilitati a riceverlo, qualora nell'abilitazione del destinatario figuri il codice erroneamente attribuito, ma non quello che correttamente si sarebbe dovuto attribuire. Se, poi, per effetto dell'errore nell'attribuzione del codice, si sbaglia anche nella classificazione qualificando non pericoloso un rifiuto che invece lo è (il codice erroneamente attribuito non è contrassegnato da asterisco, mentre lo è quello che si sarebbe dovuto attribuire) L'evento è possibile nella gestione, ad esempio, dei toner utilizzati presso gli uffici. I reati configurabili potrebbero essere in via astratta art. 256 co 1 lett. a) (rifiuti non pericolosi) e lett. b) (rifiuti pericolosi) del TU ambientale
- b. Lo scenario già descritto, (errata caratterizzazione dei rifiuti con codice CER non corretto) espone al rischio di miscelazione di rifiuti, sanzionato all'art. 256 comma 5
- c. Una errata (incompleta o inesatta) compilazione del formulario profila il reato previsto dall'art. 258 del TU ambientale
- d. il reato di inquinamento potrebbe astrattamente realizzarsi laddove un problema tecnologico agli impianti, dovuto ad esempio ad una carente manutenzione, o un'operazione non correttamente effettuata rilasci nell'ambiente (nelle acque, nell'aria, nel suolo) sostanze (fuoriuscita di liquidi, gas o dispersione di particelle solide) in grado di compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabile il contesto ambientale. Ad esempio la semplice caduta e rottura di una cisterna contenente olio in prossimità di un punto di scolo, se non prontamente gestita, può comportare la diffusione dell'olio in adiacenti corsi d'acqua

13.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
- Gestione delle prescrizioni e degli adempimenti legali e normativi. - Gestione dei rifiuti. - Elaborazione e tenuta della documentazione, dei registri obbligatori, dei formulari, delle dichiarazioni e delle registrazioni. - Controllo della dispersione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico. - Gestione delle emergenze ambientali.	PT 16 – "Tutela dell'Ambiente"
Emissione di ordini, stipulazione di accordi, contratti.	PT 17 – "Protocollo contrattuale generale"

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia al capitolo "Protocolli di prevenzione e di gestione".

14 _ IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IR-REGOLARE

14.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Selezione e assunzione di personale.
2. Gestione e amministrazione del personale.

14.2 Reati potenziali

- i. Art. 22, commi 12 e 12 bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)..

14.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi laddove si assumessero cittadini senza permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto.

14.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
• Selezione e assunzione di personale. • Gestione e amministrazione del personale.	PT 08 – “Selezione, assunzione e gestione del personale”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

15 _ REATI TRIBUTARI

15.1 Attività a rischio

In considerazione della peculiarità delle attività aziendali svolte, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio Reato:

1. Calcolo delle imposte e liquidazione dei relativi importi.
2. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali.
3. Esecuzione di operazioni societarie.
4. Gestione della tesoreria.

Aree a Rischio strumentali alla consumazione del reato:

5. Gestione degli ordini di vendita, emissione delle fatture, gestione dei crediti.
6. Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto.
7. Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica.
8. Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale.
9. Redazione e tenuta delle scritture contabili.
10. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
11. Gestione del sistema informativo aziendale.

15.2 Reati potenziali

- i. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- ii. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iii. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- iv. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74),
- v. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

15.3 Esempificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati

- a. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - utilizzi i documenti fiscali rilasciati da imprese fittizie dette anche "società di comodo", create al solo fine di consentire ad altri operatori economici di evadere le imposte, attraverso la giustificazione contabile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da ulteriori imprese, realmente operative, che vengono celate al Fisco.
 - Faccia formalmente assumere personale a "società di comodo", che emettono fatture per prestazioni di servizio "gonfiate" nei confronti della Società realizzando, di conseguenza, un'indebita deduzione di costi per la parte eccedente al costo effettivo del personale.
 - Sfrutti illecitamente la disciplina in materia di IVA intracomunitaria di non imponibilità delle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri e l'applicazione del principio di tassazione nel Paese di destinazione (cosiddette "frodi carousel").
 - Nelle transazioni extracomunitarie, utilizzi false dichiarazioni d'intento da parte di soggetti privi dei requisiti di "esportatori abituali" ovvero sfrutti illecitamente il regime del "margine" e della disciplina dei "depositi IVA". In particolare, quest'ultima casisti-

ca si potrebbe astrattamente realizzare interponendo un trader “fittizio” al momento dell'estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extracomunitaria, ivi introdotti in sospensione d'imposta.

- b. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - utilizzi documenti contraffatti o alterati, diversi dalle fatture o altri documenti per operazioni inesistenti oggetto di falsità sia ideologica che materiale, quali, ad esempio:
 - l'imputazione di spese relative a investimenti inesistenti sorretta da predisposizione di contratti ideologicamente falsi;
 - contratti simulati (ovvero rogiti notarili attestanti compravendite immobiliari) con indicazione di un prezzo di vendita molto inferiore al reale;
 - tenga una doppia contabilità per realizzare sistematicamente il nero, tanto sui ricavi che sui costi, con creazione di specifici codici e procedure di accesso idonei a prospettare a terzi dati fraudolentemente alterati nel corso di eventuali ispezioni;
 - intesti fittiziamente rapporti finanziari su cui accreditare elementi attivi destinati a non essere contabilizzati;
 - emetta titoli di credito senza indicazione del beneficiario al fine di occultarne i pagamenti.
- c. Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - impedisca il rinvenimento delle scritture e dei documenti fiscali nel luogo dichiarato ai sensi di legge e tale omissione si riveli preordinata ad impedire l'analisi documentale da parte dell'Amministrazione finanziaria;
 - conservi la contabilità, archiviata elettronicamente e regolarmente istituita ma, al fine di evadere le imposte e ostacolare l'accertamento, in luoghi diversi da quelli previsti ai sensi di legge;
 - venga inibito l'accesso all'Amministrazione finanziaria alla documentazione contabile ed extra-contabile, la cui tenuta sia normativamente prevista, archiviata in un server ubicato in uno Stato estero, anche quando siano esistenti strumenti di cooperazione amministrativa con lo Stato estero presso cui siano allocati i server di archiviazione.
- d. La condotta tipica del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è integrata da qualsiasi atto o fatto fraudolento, intenzionalmente teso a ridurre la capacità patrimoniale della società contribuente in modo da vanificare o, comunque, ostacolare un'eventuale procedura esecutiva. Il reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora la Società:
 - simuli la messa in liquidazione e la cessazione della stessa, proseguendo, contestualmente alla cessazione, la medesima attività d'impresa, con gli stessi dipendenti e negli stessi locali della cessata, per il tramite di un'altra società;
 - utilizzi fittizi contratti di “sale and lease back” nella cessione di beni mobili o immobili con l'obbligo di cederli in locazione finanziaria a un'altra società riconducibile ai medesimi soci della Società;
 - metta in atto un'operazione di riorganizzazione aziendale, attraverso la quale la Società, divenuta responsabile verso il Fisco per il pagamento dei tributi, venga svuotata di ogni attività a favore di altre società riconducibili alla medesima compagine societaria, lasciando residuare in capo alla prima, quale unico rapporto giuridico pendente, il debito fiscale.

15.4 Prevenzione del rischio nello svolgimento delle attività sensibili

Al fine di mitigare il pericolo insito nelle attività a rischio così come sopra richiamate, la Società ha adottato i protocolli indicati nella seguente tabella.

ATTIVITÀ SENSIBILE	PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO
Gestione degli ordini di vendita, emissione delle fatture, gestione dei crediti.	PT 04 – “Ciclo attivo”
Gestione dei contratti e degli ordini di acquisto	PT 09 – “Acquisti”
- Redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali relative all'attività/produzione economica tipica. - Accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili tramite il sistema gestionale aziendale. - Redazione e tenuta delle scritture contabili.	PT 11 – “Bilancio e dichiarazioni fiscali”
Esecuzione di operazioni societarie.	PT 13 – “Operazioni relative al capitale sociale e adempimenti societari”
- Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. - Gestione della tesoreria.	PT 14 – “Risorse finanziarie”
Gestione del sistema informativo aziendale.	PT 16 – “Sistema informativo”

Per prendere visione dei protocolli sopra richiamati si rinvia alla successiva Sezione “Protocolli di prevenzione e di gestione”.

Protocolli di prevenzione e di gestione

(artt. 24-26, D. Lgs. n. 231/01)

LABOMAR S.P.A.
Via Nazario Sauro, 35/ I Istrana

Titolo Protocolli di prevenzione e gestione
Emesso da LABOMAR
Approvato da CDA
Revisione 1
Data revisione 13/02/2020

SOMMARIO

1 _ RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PT 01

- 1.1 Scopo
- 1.2 Campo di applicazione
- 1.3 Definizioni
- 1.4 Funzioni coinvolte
- 1.5 Responsabile interno
- 1.6 Principi generali
- 1.7 Modalità operative
 - 1.7.1 Richiesta di provvedimenti amministrativi
 - 1.7.2 Verifiche e ispezioni
- 1.8 Flussi informativi verso l'ODV

2 _ CONTENZIOSO – PT 02

- 2.1 Scopo
- 2.2 Campo di applicazione
- 2.3 Funzioni coinvolte
- 2.4 Responsabile interno
- 2.5 Principi generali
- 2.6 Modalità operative
- 2.7 Flussi informativi verso l'ODV

3 _ CONTENZIOSO – PT 02

- 3.1 Scopo
- 3.2 Campo di applicazione
- 3.3 Funzioni coinvolte
- 3.4 Responsabile interno
- 3.5 Principi generali
- 3.6 Modalità operative
- 3.7 Flussi informativi verso l'ODV

4 _ CICLO ATTIVO – PT 04

- 4.1 Scopo
 - 4.2 Campo di applicazione
 - 4.3 Funzioni coinvolte
 - 4.4 Responsabili interni
 - 4.5 Principi generali
 - 4.6 Modalità operative
 - 4.6.1 Ricerca e sviluppo del prodotto
 - 4.6.2 Gestione offerte e vendite
 - 4.6.3 Gestione degli ordini e dei contratti
 - 4.6.4 Gestione della fase produttiva
 - 4.6.5 Gestione delle commesse
 - 4.6.6 Fatturazione, incasso, note di credito
 - 4.7 Flussi informativi verso l'ODV .
-

5 _ SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI – PT 05

- 5.1 Scopo
 - 5.2 Campo di applicazione
 - 5.3 Funzioni e soggetti coinvolti
 - 5.4 Responsabile interno
 - 5.5 Modalità operative
 - 5.6 Flussi informativi verso l'ODV
-

6 _ PAGAMENTI PER CASSA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE – PT 06

- 6.1 Scopo
 - 6.2 Campo di applicazione
 - 6.3 Funzioni coinvolte
 - 6.4 Responsabile interno
 - 6.5 Principi generali
 - 6.6 Modalità operative
 - 6.7 Flussi informativi verso l'ODV
-

7 _ SPESE DI RAPPRESENTANZA – PT 07

- 7.1 Scopo
- 7.2 Campo di applicazione
- 7.3 Funzioni coinvolte
- 7.4 Responsabile interno
- 7.5 Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi
- 7.6 Spese per omaggi a terzi
- 7.7 Flussi informativi verso l'ODV

8 _ SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE – PT 08

- 8.1 Scopo
 - 8.2 Campo di applicazione
 - 8.3 Funzioni coinvolte
 - 8.4 Responsabile interno
 - 8.5 Principi generali
 - 8.6 Modalità operative
 - 8.6.1 Selezione e assunzione del personale
 - 8.6.2 Gestione del personale
 - 8.7 Flussi informativi verso l'ODV .
-

9 _ ACQUISTI – PT 09

- 9.1 Scopo
 - 9.2 Campo di applicazione
 - 9.3 Funzioni coinvolte
 - 9.4 Responsabile interno
 - 9.5 Principi generali
 - 9.6 Modalità operative
 - 9.6.1 Fabbisogni / Richiesta di Acquisto
 - 9.6.2 Marketing di acquisto
 - 9.6.3 Qualificazione / sorveglianza dei fornitori
 - 9.6.4 Ordini / Contratti di Acquisto /Lettere di incarico
 - 9.6.5 Ricevimento dei servizi e dei beni e pagamento
 - 9.7 Flussi informativi verso l'ODV .
-

10 _ LOGISTICA – PT 10

- 10.1 Scopo
 - 10.2 Campo di applicazione
 - 10.3 Funzioni coinvolte
 - 10.4 Responsabile interno
 - 10.5 Modalità operative
 - 10.5.1 Logistica in uscita
 - 10.5.2 Logistica in entrata
 - 10.5.3 Gestione Magazzino
 - 10.6 Flussi informativi verso l'ODV .
-

11 _ BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI – PT 11

- 11.1 Scopo
- 11.2 Campo di applicazione
- 11.3 Funzioni coinvolte

- 11.4 Responsabile interno
 - 11.5 Principi generali
 - 11.6 Modalità operative
 - 11.7 Flussi informativi verso l'ODV
-

12 _ GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE – PT 12

- 12.1 Scopo
 - 12.2 Campo di applicazione
 - 12.3 Funzioni coinvolte
 - 12.4 Responsabile interno
 - 12.5 Principi generali
 - 12.6 Modalità operative
 - 12.7 Flussi informativi verso l'ODV
-

13 _ OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ADEMPIMENTI SOCIETARI – PT 13

- 13.1 Riferimenti
 - 13.2 Scopo
 - 13.3 Campo di applicazione
 - 13.4 Funzioni coinvolte
 - 13.5 Responsabile interno
 - 13.6 Principi generali
 - 13.7 Modalità operative
 - 13.8 Flussi informativi verso l'ODV
-

14 _ RISORSE FINANZIARIE – PT 14

- 14.1 Scopo
 - 14.2 Campo di applicazione
 - 14.3 Funzioni coinvolte
 - 14.4 Responsabile interno
 - 14.5 Principi generali
 - 14.6 Modalità operative
 - 14.7 Flussi informativi verso l'ODV
-

15 _ SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PT 15

- 15.1 Riferimenti
- 15.2 Scopo
- 15.3 Campo di applicazione
- 15.4 Funzioni coinvolte
- 15.5 Responsabile interno

- 15.6 Principi generali
 - 15.7 Modalità operative
 - 15.7.1 Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza
 - 15.7.2 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori
 - 15.7.3 Gestione degli impianti e delle attrezzature
 - 15.7.4 Luoghi di lavoro
 - 15.7.5 Gestione degli agenti chimici
 - 15.7.6 Valutazione dei rischi
 - 15.7.7 Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
 - 15.7.8 Gestione delle emergenze
 - 15.7.9 Gestione degli appalti
 - 15.7.10 Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
 - 15.7.11 Gestione della sorveglianza sanitaria
 - 15.7.12 Informazione e formazione dei lavoratori
 - 15.7.13 Attività di vigilanza e verifiche periodiche
 - 15.8 Gestione della documentazione e sistemi di registrazione
 - 15.9 Riesame e miglioramento del modello per la sicurezza
 - 15.10 Flussi informativi verso l'ODV
-

16 _ SISTEMA INFORMATIVO – PT 16

- 16.1 Scopo
 - 16.2 Campo di applicazione
 - 16.3 Funzioni coinvolte
 - 16.4 Responsabile interno
 - 16.5 Regole generali
 - 16.6 Modalità operative
 - 16.6.1 Organizzazione del Sistema Informativo
 - 16.6.2 Limitazioni di accesso e protezione logica dei dati e delle informazioni
 - 16.6.3 Protezione fisica dei dati
 - 16.7 Flussi informativi verso l'ODV
-

17 _ TUTELA DELL'AMBIENTE – PT 17

- 17.1 Riferimenti
- 17.2 Scopo
- 17.3 Campo di applicazione

- 17.4 Funzioni coinvolte
 - 17.5 Responsabile interno
 - 17.5 Regole generali
 - 17.6 Regole di comportamento generali
 - 17.7 Modalità operative
 - 17.7.1 Struttura organizzativa
 - 17.7.2 Prescrizioni e adempimenti legali e normativi
 - 17.7.3 Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi
 - 17.7.4 Tutela dell'aria e gestione delle emissioni in atmosfera
 - 17.7.5 Gestione dei rifiuti
 - 17.7.6 Tenuta della documentazione, registri obbligatori, formulari
 - 17.7.7 Interventi di bonifica
 - 17.7.8 Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e gas serra
 - 17.7.9 Gestione delle emergenze ambientali
 - 17.7.10 Monitoraggio
 - 17.7.11 Riesame periodico della gestione delle problematiche ambientali
 - 17.8 Flussi informativi verso l'ODV
-

18 _ PROTOCOLLO CONTRATTUALE GENERALE – PT 18

- 18.1 Scopo
- 18.2 Campo di applicazione
- 18.3 Funzioni coinvolte
- 18.4 Responsabile interno
- 18.5 Modalità operative
 - 18.5.1 Art. [•] – Decreto Legislativo N. 231/2001
 - 18.5.2 Art. [•] – Adesione ai requisiti etici .
 - 18.5.3 Art. [•] – Proprietà intellettuale e industriale
- 18.6 Flussi informativi verso l'ODV

1 _ RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PT 01

1.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le norme di comportamento che devono essere osservate in occasione di¹:

- rapporti con la PA al fine di ottenerne permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ... (nel seguito indicati con provvedimenti amministrativi);
- attività comunicative verso la PA;
- verifiche e visite ispettive condotte da funzionari della PA o per conto di essa o da incaricati di pubblico servizio.

1.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti gli amministratori, dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni che intrattengano in nome e/o per conto della Società rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione (funzionari, ufficiali o esercenti un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità).

1.3 Definizioni

Agli effetti della legge penale, è:

- Pubblico Ufficiale chi (pubblico dipendente o semplice privato) indipendentemente dalla forma giuridica dell'ente, dalla sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico e dallo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa dovendosi intendere per pubblica funzione amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzi di poteri autoritativi o certificativi;
- Incaricato di un Pubblico Servizio chi, sempre che non si tratti di semplici mansioni di ordine o della prestazione di opera meramente materiale, svolge a qualunque titolo un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima;
- Esercente un Servizio di Pubblica Necessità il privato che esercita una professione il cui esercizio non è consentito senza una speciale abilitazione dello Stato e quello che adempie un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto di amministrazione.

1.4 Funzioni coinvolte

Le principali funzioni responsabili di aree soggette a rapporti con funzionari della PA siano essi per richiedere e ottenere provvedimenti amministrativi, per predisporre e inviare comunicazioni o per gestire verifiche e ispezioni sono elencate nel seguito; tuttavia non si può escludere che anche altre funzioni possano essere soggette a tale tipo d'interazioni.

- Vertice aziendale (PRE, AD)
- LM, PM, PMMD, PMRIT
- RRU
- CFO
- RQA
- COO
- RIT
- RSPP ed altri professionisti esterni.

¹ I rapporti con la PA derivanti dalla richiesta e gestione di finanziamenti pubblici sono trattati nel Protocollo PT 03 – Finanziamenti pubblici.

1.5 Responsabile interno

Il responsabile della funzione aziendale che richiede il provvedimento amministrativo alla PA, che predispone o invia una comunicazione alla PA o nel cui ambito si svolge la verifica o ispezione da parte della PA o dell'Autorità di controllo e di vigilanza.

1.6 Principi generali

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare. I rapporti con la PA sono tenuti solo e soltanto da dipendenti, membri del CDA, collaboratori e/o consulenti esterni autorizzati dalla Società sulla base di mansionario, delega e/o procura.

È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della PA.

È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA provvedimenti amministrativi e/o ogni altra utilità o vantaggio.

È vietato offrire denaro, beni, o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro parenti al fine di ottenere dalla PA o da Autorità di controllo e di vigilanza provvedimenti amministrativi, trattamenti di favore e/o ogni altra utilità o vantaggio.

1.7 Modalità operative

1.7.1 Richiesta di provvedimenti amministrativi

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria interna e predisposizione documentale;
- presentazione della domanda / trasmissione dei documenti necessari;
- rilascio del provvedimento;
- avvio delle attività conseguenti;
- gestione del rapporto in costanza di autorizzazione / benessere / concessione, comprese eventuali verifiche e ispezioni.

Il protocollo si basa su due elementi essenziali:

1. formalizzata separazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo,
2. tracciabilità degli atti.

Il responsabile della funzione aziendale che necessita del provvedimento amministrativo da parte della PA o che deve inviare la comunicazione alla PA, predispone – con il supporto delle altre funzioni che forniscono i documenti e/o le indicazioni tecniche del caso – la relativa documentazione ai sensi di legge e, dopo aver verificato che le dichiarazioni contenute siano veritiere e non fuorvianti, la sottopone alla firma della Direzione o di un eventuale procuratore munito dei poteri di rappresentanza verso i terzi.

Il responsabile della funzione che richiede il provvedimento amministrativo alla PA o invia la comunicazione alla PA, deve curarne l'evidenza documentale e la relativa adeguata archiviazione e conservazione. Il Responsabile Interno, ove non diversamente deciso dal vertice aziendale, cura la materiale presentazione della domanda all'ente competente nei termini e con le modalità previsti dalla legge o dai regolamenti applicabili.

Il Responsabile Interno, ove non diversamente deciso dal vertice aziendale, ne segue l'iter nel rispetto dei principi del Codice Etico aziendale e delle norme di legge. Laddove sia necessario incontrare o comunque avere rapporti con funzionari pubblici responsabili dell'iter di concessione, la Società sarà rappresentata, ove possibile, da almeno due persone.

Il Responsabile Interno, una volta accertato l'esito della domanda o della comunicazione e ottenuti gli estremi del provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione agli interessati, e cura che le attività conseguenti siano avviate entro gli eventuali termini previsti e in conformità alle prescrizioni previste. Cura altresì le eventuali comunicazioni richieste all'ente che ha rilasciato il provvedimento o a diverso ente previsto, gli eventuali rinnovi o le eventuali richieste di modifica o integrazione. Resta fermo il principio che a ogni incontro

con i funzionari preposti al provvedimento o alla sua modifica/integrazione devono partecipare, ove possibile, almeno due persone in rappresentanza della Società.

1.7.2 Verifiche e ispezioni

L'addetto al centralino / reception informa il responsabile della funzione interessata dell'arrivo in azienda di funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio. Detto responsabile, a sua volta, informa il vertice aziendale laddove la verifica non fosse stata programmata.

Al ricevimento del/dei funzionari pubblici provvedono il responsabile della funzione interessata alla verifica/controllo o suoi delegati, in modo che siano sempre presenti, quando fattibile, almeno due persone, possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse. I responsabili aziendali verificano le credenziali dei funzionari pubblici e, laddove la verifica non fosse già stata programmata, s'informano dettagliatamente delle ragioni dell'ispezione e della documentazione richiesta.

I responsabili aziendali presenti, provvedono, con l'eventuale assistenza delle funzioni aziendali interessate, a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta un'ispezione dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le necessarie spiegazioni, ove sollecitate. La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti. Di ogni documentazione o informazione fornita viene data evidenza scritta nel verbale predisposto dai funzionari pubblici.

Al termine della visita ispettiva o di controllo viene redatto apposito verbale, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla visita. Il verbale viene sottoscritto dai responsabili aziendali presenti che ne curano la conservazione.

Qualora la visita ispettiva e di controllo si concluda con la richiesta di ulteriore documentazione non disponibile al momento o di ulteriori informazioni o di prescrizioni da osservare o di contestazioni di violazioni accertate, i responsabili che hanno sottoscritto il verbale provvedono a informare prontamente il vertice aziendale e/o le altre funzioni aziendali coinvolte e a curare che sia dato tempestivo e completo seguito a quanto richiesto.

1.8 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, i Responsabili Interni trasmettono all'ODV un prospetto riepilogativo:

- dei provvedimenti amministrativi richiesti e di quelli ottenuti di rispettiva competenza;
- delle comunicazioni inviate alla pubblica amministrazione;
- delle visite ispettive effettuate nella propria area e, sinteticamente, l'esito delle stesse.

2 _ CONTENZIOSO – PT 02

2.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di:

- garantire la corretta partecipazione a procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati,
- assicurare la corretta gestione delle attività dirette a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi nonché a stipulare eventuali accordi transattivi.

2.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica agli Amministratori, dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni che conducano in nome e/o per conto della Società:

- procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrati di natura civile, amministrativa, tributaria, giuslavorista e penale di cui sia parte la Società,
- trattative dirette a prevenire o dirimere una controversia con soggetti terzi nonché a stipulare eventuali accordi transattivi.

2.3 Funzioni coinvolte

- Vertice aziendale (PRE, AD)
- RRU
- CFO
- LM, PM, PMMD, PMRIT
- COO
- Studi legali esterni

2.4 Responsabile interno

CFO

2.5 Principi generali

La gestione del contenzioso è svolta secondo principi di legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

Nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, anche in fase stragiudiziale, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Qualsiasi rapporto con l'Autorità Giudiziaria è corretto, formale e volto ad assicurare una fattiva collaborazione nonché a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esclusivamente rappresentative dei fatti occorsi, ferma la facoltà di non rispondere accordata dalla legge.

È fatto divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima e, comunque, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, il reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

2.6 Modalità operative

Il protocollo si articola su due elementi qualificanti:

1. la tracciabilità delle fasi di gestione,
2. il processo decisionale secondo poteri stabiliti.

I Responsabili aziendali segnalano al vertice aziendale le questioni per le quali appare ne-

cessario od opportuno procedere a una trattativa che eviti una controversia che sta per insorgere ovvero ponga fine a una controversia già sorta, fornendo allo stesso i documenti e le informazioni tecniche del caso.

I procedimenti giudiziari e gli accordi transattivi sono gestiti avvalendosi, in via principale, dell'assistenza di consulenti esterni di comprovata professionalità e correttezza.

Tutti gli atti richiesti nella gestione dei procedimenti giudiziari o degli accordi transattivi sono approvati e sottoscritti dal vertice aziendale da procuratore munito di adeguati poteri. La documentazione inerente i procedimenti giudiziari e gli accordi transattivi è archiviata in maniera ordinata, completa e tale da consentirne una facile rintracciabilità.

I pagamenti per le prestazioni professionali o derivanti dalla conclusione delle transazioni sono effettuati mediante mezzi di pagamento tracciabili in accordo al Protocollo PT 14 – Risorse finanziarie.

Viene assicurata la tenuta dell'elenco "Lista dei Contenziosi" nel quale sono riportati i seguenti dati minimi relativi a ogni contenzioso:

- i soggetti interessati dal contenzioso,
- lo studio legale incaricato della gestione,
- lo stato del contenzioso,
- le motivazioni che hanno portato alla conclusione (o alla mancata conclusione) della transazione ovvero le motivazioni che hanno portato alla decisione di procedere giudizialmente,
- le spese sostenute per ogni specifico contenzioso,
- i riferimenti all'archivio ove la relativa documentazione è custodita.

2.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno fornisce all'ODV un resoconto scritto sui contenziosi che sono stati chiusi e sugli sviluppi dei contenziosi aperti.

Il Responsabile Interno segnala tempestivamente all'ODV:

- tutti i procedimenti penali che coinvolgono il personale aziendale quale imputato, testimone o persona informata dei fatti sempre che tali procedimenti siano in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinenti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale aziendale nei confronti del quale le competenti autorità procedano per le fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto;
- i provvedimenti e le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto.

3 _ FINANZIAMENTI PUBBLICI – PT 03

3.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è disciplinare la predisposizione e la successiva presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni (nel seguito identificati collettivamente come finanziamenti) da parte di enti pubblici nonché il corretto impiego dei fondi eventualmente ottenuti a seguito di tali finanziamenti.

3.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti pubblici.

3.3 Funzioni coinvolte

Le principali funzioni responsabili di aree che potenzialmente possono fruire di finanziamenti pubblici o che sono coinvolte nella gestione di tali finanziamenti sono elencate nel seguito; tuttavia non si può escludere che anche altre funzioni possano fruire di finanziamenti da parte della PA.

- Vertice aziendale (PRE, AD).
- Procuratori per la sottoscrizione dei documenti e delle domande.
- CFO / RRU, con il supporto di professionisti esterni:
 - i. particolari forme contrattuali per il personale dipendente che consentono sgravi contributivi (es. apprendistato professionalizzante);
 - ii. finanziamenti correlati al ricorso ad ammortizzatori sociali (es. mobilità, cassa integrazione guadagni straordinaria);
 - iii. formazione del personale mediante accesso ai fondi bilaterali interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti);
 - iv. tutte le attività correlate alla rendicontazione economica dei progetti e delle iniziative finanziati.
- RSPP / RQA / RIMP / Sicurezza / Ambiente – investimenti in campo ambientale e nei sistemi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. finanziamenti o sgravi contributivi INAIL).
- COO / LM / PM / PMMD / PMRIT – progetti di ricerca e sviluppo nazionali e comunitari rivolti al miglioramento e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi.
- COO / RPL / RACQ – progetti rivolti al sostegno delle attività produttive.
- CCE / CUC – progetti rivolti all'internazionalizzazione dei clienti e dei mercati.

3.4 Responsabile interno

Il responsabile della funzione di volta in volta coinvolta nel progetto o iniziativa finanziata.

3.5 Principi generali

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici o esercenti un pubblico servizio è corretto, formale, documentabile e attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare. È proibito ogni e qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l'imparzialità e il buon andamento della PA.

È vietato utilizzare, produrre o presentare documenti falsi e dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere dalla PA finanziamenti e ogni altra utilità o vantaggio.

È altresì proibito devolvere e utilizzare finanziamenti concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per cui sono stati accordati.

3.6 Modalità operative

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione delle fonti di finanziamento, di cui si può beneficiare, e predisposizione delle attività relative alla richiesta/istruttoria;
- approvazione della richiesta, iter procedurale per l'emissione del decreto di concessione o stipulazione del contratto;
- attuazione del piano e rendicontazione dei costi e/o delle attività del progetto /iniziativa;
- acquisizione e gestione del finanziamento (a titolo di acconto e/o saldo);
- verifiche e ispezioni da parte dell'Ente finanziatore.

L'opportunità di accesso a finanziamenti pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti i requisiti societari, amministrativi, tecnici, operativi, legali e finanziari richiesti (ad esempio regime dei "de minimis").

Le dichiarazioni, i documenti e le domande necessari al conseguimento e al corretto utilizzo di finanziamenti devono essere veritieri e contenere dati rispondenti alla realtà rappresentati in modo chiaro ed esaustivo.

La funzione nella cui area si ravvisa l'opportunità di acquisire il finanziamento predispone la documentazione necessaria all'ottenimento dello stesso e, verificata la correttezza di siffatta documentazione, la sottopone all'esame del vertice aziendale o di un procuratore munito dei necessari poteri, che la sottoscrive. La funzione responsabile della richiesta di finanziamento conserva tutta la relativa documentazione.

Le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione sono oggetto d'informazione, verso tutte le funzioni coinvolte.

Le attività tecnico – realizzative per ogni progetto finanziato sono assegnate alla responsabilità di un responsabile del progetto che ne cura l'esecuzione nel rispetto dei requisiti e delle motivazioni sottostanti alla concessione del finanziamento.

Viene certificata l'esecuzione delle attività, dei progetti, dei lavori, delle prestazioni, dei costi realizzati e sostenuti attraverso la verifica di congruità tra i requisiti del progetto / iniziativa e il suo effettivo sviluppo ovvero tra gli stati di avanzamento del progetto con il piano finanziario definito dal provvedimento di concessione. Tale certificazione viene rilasciata da parte di soggetti terzi rispetto al responsabile del progetto ovvero, laddove espressamente richiesto, da parte di soggetti terzi rispetto alla Società.

3.7 Flussi informativi verso l'ODV

I Responsabili Interni inviano annualmente all'ODV:

- un prospetto riepilogativo degli eventuali finanziamenti presentati e/o ottenuti;
- l'elenco delle risultanze delle verifiche/ispezioni/controlli effettuati dalla PA erogatrice, se presenti.

4 _ CICLO ATTIVO – PT 04

4.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità e le responsabilità di gestione di:

- Proposte commerciali, offerte, preventivi e partecipazione a gare,
- Gestione ordini e contratti
- Ricerca e sviluppo del prodotto,
- Realizzazione dei prodotti,
- Fatturazione e gestione del credito.

4.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le offerte e gare cui partecipi la Società e alla successiva gestione degli ordini e contratti di vendita.

4.3 Funzioni coinvolte

- AD
- CUC / CCE
- COO
- CFO,
- CTR
- RPL
- RPRD
- RRS

4.4 Responsabili interni

Per gli aspetti di:

- Progettazione e sviluppo del prodotto, proprietà industriale e rispetto normativa sul prodotto RRS,
- Offerta e vendita CEE / CUC,
- Programmazione, produzione RPL / RPDR,
- Fatturazione, incasso e gestione del credito, CFO,
- Budget (economico, patrimoniale e finanziario), analisi su dati rese macchine /materie prime / marginalità commesse (a preventivo ed a consuntivo), valutazione investimenti, CTR

4.5 Principi generali

È proibita la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni dei clienti.

Sono vietate le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti dei clienti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale e alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi o interpretati come rivolti alla ricerca di favori.

È importante che tutti i rapporti di affari intrattenuti con i clienti siano basati su pratiche professionali legittime, eque ed efficienti ed è proibito dare qualsiasi regalo od offerta di valore cospicuo a qualsiasi persona con la quale la Società intrattenga dei rapporti di affari. L'elargizione di tale dono potrebbe suggerire o insinuare che il donatore sia tenuto a

ricevere un trattamento favorevole o preferenziale, come ad esempio termini o condizioni di vendita più convenienti.

Lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti sono condotti nel rispetto dei diritti di proprietà industriale di terzi.

Le normative cogenti riguardanti i prodotti forniti dalla Società e dai fornitori / terzisti sono adeguatamente tenute sotto controllo e costantemente rispettate.

La conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate viene costantemente controllata e garantita.

Prima di essere inviate al cliente e registrate, le note di credito sono debitamente approvate da un responsabile indipendente dal settore commerciale.

4.6 Modalità operative

4.6.1 Ricerca e sviluppo del prodotto

Lo sviluppo dei prodotti è condotto sulla base di procedure / metodologie codificate e documentate.

Sono condotte indagini documentate per verificare che i prodotti e i processi di produzione non violino diritti di proprietà industriale di terzi.

Il rispetto delle normative di prodotto è regolato, garantito e controllato da specifiche procedure.

4.6.2 Gestione offerte e vendite

I compiti e le responsabilità di sviluppo delle offerte e di accettazione / conferma degli ordini di vendita, di finalizzazione dei relativi contratti e di gestione del processo sono definiti.

Tutti i rapporti con la rete di vendita esterna sono:

- definiti in termini di ruoli, responsabilità, oneri di ciascuno;
- formalizzati tramite contratti predisposti e firmati in base ai poteri di firma, nei quali sono richiamati principi etici nello svolgimento dell'incarico e sono definite le modalità di calcolo per la determinazione delle provvigioni;
- verificati dalla funzione commerciale e da quella amministrativa in merito alla correttezza degli importi mensili da riconoscere agli agenti.
- archiviati.

In fase di sviluppo dell'offerta o di acquisizione dell'ordine / contratto vengono valutati, laddove necessario, i rischi cui la Società potrebbe andare incontro. Tali rischi possono essere di natura finanziaria, operativa e, in relazione ai rapporti con i partner, reputazionale. L'approvazione e la sottoscrizione di offerte sono eseguite in base a poteri e deleghe definite ed in linea con l'organigramma ed il mansionario aziendale.

Laddove applicabile, viene effettuato il riesame, in fase di offerta, del contratto proposto dal cliente, al fine di individuare criticità e rischi e predisporre, ove possibile, proposte di modifica.

Nei rapporti commerciali con società estere controllate e/o collegate alla Società il prezzo di vendita rispetta i parametri definiti dalle normative fiscali vigenti. Le modalità e le componenti con cui vengono calcolati tali prezzi sono documentate.

È effettuato un costante monitoraggio sulle offerte inviate e sugli ordini ricevuti, sull'attività condotta dal personale commerciale e dagli agenti e sull'andamento delle vendite.

Nel processo di offerta e di vendita sono altresì definite le modalità di gestione e di approvazione di situazioni anomale rispetto alle condizioni standard e viene stabilito quando è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale nel processo decisionale (sconti o ribassi rispetto al listino, marginalità a preventivo basse, condizioni di vendita non standard, superamento del fido, ...).

Le attività eseguite durante l'eventuale negoziazione e per la conclusione dell'ordine / contratto sono sinteticamente tracciate.

Viene effettuato il riesame dell'ordine / contratto e dei relativi allegati per verificare che essi

corrispondano a quanto offerto.

Le offerte / contratti sono approvati e sottoscritti in funzione dei poteri di firma. Le offerte / contratti / conferme d'ordine sottoscritte dal cliente sono debitamente archiviati congiuntamente alla correlata documentazione prodotta.

4.6.3 Gestione degli ordini e dei contratti

Viene effettuato il riesame dell'ordine del cliente o del contratto e dei relativi allegati per verificare che essi corrispondano a quanto offerto.

Gli ordini/contratti sono approvati e sottoscritti in funzione dei poteri di firma. Le varianti sono autorizzate con le stesse regole definite per gli ordini/contratti originari.

Gli ordini/contratti sottoscritti dal cliente sono debitamente archiviati congiuntamente alla correlata documentazione prodotta.

4.6.4 Gestione della fase produttiva

Gli ordini di produzione sono emessi in forma controllata sulla base degli ordini/contratti dei clienti e di pianificati obiettivi di produzione.

Gli ordini di produzione riportano con adeguato dettaglio le caratteristiche e le quantità dei prodotti da realizzare.

Sono identificate procedure per la gestione di eventuali varianti all'ordine di produzione richieste in corso d'opera.

Le formule, le specifiche tecniche e la documentazione di produzione aggiornati sono validati e resi disponibili agli operatori presso i centri di produzione.

Sono tracciati i movimenti dei materiali/componenti che passano, attraverso le successive fasi di lavoro, al prodotto finito.

I prodotti finiti disponibili per la spedizione ai clienti sono controllati secondo criteri definiti (emissione di un certificato di rilascio).

Rapporti di prova, dichiarazioni di conformità dei prodotti, comunicazioni obbligatorie, fogli illustrativi ed etichette dei prodotti sono controllati e sottoscritti coerentemente con l'organigramma.

L'etichettatura dei prodotti rispecchia fedelmente le caratteristiche degli stessi conformemente alle leggi, alle direttive comunitarie e ai regolamenti di settore applicabili.

4.6.5 Gestione delle commesse

Per ogni commessa vengono elaborati, documentati e periodicamente aggiornati la pianificazione delle fasi, attività e risorse necessarie al completamento della commessa stessa. L'eventuale utilizzo di manodopera in subappalto avviene solo a seguito di formale autorizzazione del cliente al subappalto e contestuale emissione dell'OA/contratto siglato dall'impresa subappaltatrice. Ogni azienda subappaltatrice rilascia apposita dichiarazione sul rispetto delle normative locali in materia di salute e sicurezza nei confronti della manodopera utilizzata.

I costi correlati alla esecuzione della commessa sono periodicamente raccolti e associati alla commessa attraverso specifiche registrazioni per natura (manodopera, materiali, forniture in opera, prestazioni professionali, subappalti, ...). Vengono aperti e approvati ratei relativi a servizi e lavorazioni in subappalto eseguiti ma non ancora fatturati. Gli stati di avanzamento dei lavori dei subappaltatori sono adeguatamente controllati in contraddittorio con il fornitore e formalmente autorizzati.

4.6.6 Fatturazione, incasso, note di credito

Il processo di fatturazione è guidato dal sistema gestionale per la generazione dei documenti giustificativi.

Viene verificata la corrispondenza tra il cliente con il quale è stato stabilito il rapporto contrattuale o a cui è stata inviata la fattura e il soggetto che ha disposto il pagamento. In caso

contrario viene richiesta al cliente adeguata documentazione giustificativa.

Gli incassi hanno luogo esclusivamente a fronte dell'emissione di fattura sia essa per anticipi, avanzamento lavori o saldo.

Gli incassi sono ricevuti mediante bonifico sul conto corrente indicato al cliente (nella fattura o con apposita comunicazione) o con altro mezzo di pagamento tracciabile.

Periodicamente sono inviati gli estratti conto ai clienti e viene monitorato l'elenco dei crediti scaduti e in scadenza.

Per la gestione dei crediti scaduti sono definite le modalità, le responsabilità e i controlli per:

- l'effettuazione del sollecito del pagamento,
- il passaggio a perdita di un credito inesigibile,
- la modifica delle condizioni di pagamento previste nell'offerta / contratto o nella fattura,
- la trasformazione del credito scaduto in contenzioso.

Al momento del ricevimento di una contestazione viene effettuato un controllo documentato.

Per ogni reclamo ricevuto viene predisposta una registrazione esplicativa da abbinare all'eventuale nota di credito.

Le eventuali note di credito nei confronti dei clienti sono controllate, prima della loro emissione, con la documentazione comprovante l'effettiva restituzione delle merci o la validità dei reclami onde confermare che i prezzi sulle stesse concordino con quelli della fattura originale o altra documentazione valida.

4.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente i Responsabili Interni elaborano e inoltrano all'ODV, ciascuno per la propria competenza, un resoconto su:

- andamento del fatturato di vendita
- offerte / ordini / contratti che si discostano dai parametri standard di vendita o ritenuti anomali;
- commesse / ordini di lavorazione i cui costi di produzione sono significativamente diversi rispetto ai costi standard o, comunque, presentano una marginalità critica
- fatture pagate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno emesso o sottoscritto l'ordine / contratto;
- elenco ed ammontare dei crediti scaduti e di quelli in contenzioso
- tipologia e ammontare dei resi (eventuali) e dei reclami;
- ammontare delle note di credito;
- ogni fatto significativamente difforme dalle regole del presente protocollo.

5 _ SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI – PT 05

5.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è regolamentare la gestione delle sponsorizzazioni, delle liberalità e delle donazioni.

5.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività correlate a richieste / proposte di sponsorizzazione e/o erogazione che la Società destina a favore di società, istituzioni, enti, associazioni, etc.

5.3 Funzioni e soggetti coinvolti

- AD
- CFO.

5.4 Responsabile interno

CFO.

5.5 Modalità operative

Le proposte di sponsorizzazione e le richieste di donazioni, regalie ed elargizioni di denaro o altre utilità provenienti dall'esterno sono avanzate per iscritto su carta intestata dell'associazione (riconosciuta o non riconosciuta), società, fondazione, Onlus, Ong, comitato o soggetto interessato.

Le stesse descrivono con adeguato dettaglio l'evento, l'attività o l'ente da beneficiare ovvero le modalità attraverso le quali verrà pubblicizzata la Società.

Le richieste di sponsorizzazione, donazione, regalia ed elargizione di denaro o altre utilità sono approvate da AD per iscritto unitamente alle motivazioni alla base della scelta di tali iniziative e previa verifica dell'onorabilità del soggetto beneficiario e dell'evento / iniziativa promossa.

Tutte le sponsorizzazioni che prevedono un esborso economico superiore a 500 euro devono essere concordate sulla base di un accordo / contratto / lettera di incarico formale.

I contratti / accordi di sponsorizzazione devono scrupolosamente rispettare il principio di congruità e proporzionalità tra prestazioni oggetto del contratto / accordo e il corrispettivo pattuito.

Ogni contratto di sponsorizzazione deve prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (vedi protocollo PT 18 – Protocollo contrattuale generale).

Il pagamento delle somme dovute in forza dei contratti di sponsorizzazione ovvero delle donazioni / liberalità viene attivato soltanto a seguito del positivo controllo di corrispondenza tra:

- proposta / richiesta di sponsorizzazione, donazione, regalia,
- documentazione a dimostrazione dell'espletamento degli accordi alla base della sponsorizzazione,
- fattura / ricevuta rilasciata dal percettore delle somme,
- corrispondenza tra il soggetto con il quale è stato stabilito l'accordo o il rapporto contrattuale e il destinatario del pagamento.

Tutti i pagamenti sono eseguiti con mezzo di pagamento tracciabile sul conto corrente indicato dal beneficiario nel contratto o nella proposta / richiesta di sponsorizzazione /

donazione in accordo al Protocollo PT 14 – Risorse finanziarie.
I mandati di pagamento sono sottoscritti in coerenza con i poteri di firma.

5.6 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno cura la trasmissione all'ODV dei mastri della contabilità relativi alle sponsorizzazioni, donazioni, regalie ed elargizioni effettuate nel periodo.

6 _ PAGAMENTI PER CASSA E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE – PT 06

6.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione dei rimborsi spese al personale e dei pagamenti per cassa.

6.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai rimborsi spese di tutto il personale (amministratori, dirigenti, dipendenti) e a tutti i pagamenti effettuati per cassa in contanti.

5.3 Funzioni coinvolte

- CFO,
- RRU,
- Tutti i dipendenti,
- Tutti i responsabili.

6.4 Responsabile interno

CFO.

6.5 Principi generali

Nei rimborsi spese si pone particolare attenzione alla computazione dei costi relativi alla gestione delle relazioni commerciali.

Si prevede l'esclusione di spese extra a carico della Società nei viaggi di lavoro.

6.6 Modalità operative

La richiesta o il rilascio di anticipo in denaro contante, nei limiti previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente, è autorizzato dal responsabile del richiedente.

La nota spese, elaborata mediante apposita modulistica, è personale e nominativa.

I giustificativi di tutte le spese sono allegati alla nota spese.

Ove possibile, le spese sono documentate con fattura intestata alla Società o ricevuta fiscale riportante il nominativo del dipendente che ha sostenuto la spesa.

La nota spese viene verificata e approvata dal responsabile del richiedente, per il merito e la congruenza delle spese e dal cassiere per gli aspetti amministrativi, fiscali e contrattuali.

Non sono ammessi rimborsi in contanti superiori a Euro 500. Pagamenti d'importo superiore sono effettuati tramite bonifico bancario oppure tramite cedolino paga unitamente alle spettanze mensili.

Pagamenti per cassa di beni, materiali e servizi sono consentiti per motivate ragioni di urgenza e solo se d'imponibile non superiore a Euro 200.

Le disponibilità di cassa in contanti sono conservate in luogo segregato accessibile al solo cassiere e al suo sostituto in caso di assenza.

Settimanalmente il cassiere verifica la concordanza fra la consistenza fisica di cassa e il saldo di cassa registrato nel sistema contabile.

Le spese sostenute con carta di credito aziendale vengono documentate con le stesse modalità previste per le spese sostenute in contanti con la precisazione che deve essere allegata anche la copia della ricevuta di pagamento sottoscritta dal titolare della carta di credito.

6.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile interno inoltra all'ODV il prospetto riepilogativo dei:

- rimborsi spese del personale suddivisi per soggetto beneficiario,
- pagamenti per cassa suddivisi per soggetto aziendale destinatario della spesa,
- pagamenti con carta di credito suddiviso per soggetto titolare della carta stessa.

7 _ SPESE DI RAPPRESENTANZA – PT 07

7.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione delle spese di rappresentanza.

7.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla gestione delle spese di rappresentanza sostenute a scopo promozionale, appartenenti alle seguenti fattispecie:

- spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi,
- spese per omaggi a terzi.

7.3 Funzioni coinvolte

- Soggetti apicali – Vertice aziendale (PRE, AD),
- CFO,
- Tutti i Responsabili.

7.4 Responsabile interno

CFO.

7.5 Spese per viaggi, vitto e alloggio sostenute per terzi

I documenti giustificativi della spesa (ricevuta fiscale o fattura) riportano i nominativi e la società di appartenenza degli ospiti, i nominativi dei dipendenti della Società che hanno gestito la spesa e la motivazione della spesa.

Se la spesa è sostenuta dal personale che ne chiede il rimborso, viene applicato il Protocollo PT 06 – Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale.

7.6 Spese per omaggi a terzi

Gli omaggi devono essere di valore contenuto non superiore a Euro 150.

Gli omaggi sono riportati in uno specifico elenco con indicazione di:

- nominativo e posizione del richiedente l'omaggio,
- nominativo e società del destinatario dell'omaggio,
- tipo / valore / motivazione dell'omaggio.

Gli omaggi non possono consistere in buoni benzina, tessere prepagate autostradali o telefoniche o qualsiasi altro effetto assimilabile a denaro contante.

7.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente, il Responsabile Interno inoltra all'ODV:

- prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza suddiviso per dipendente richiedente,
- elenco degli omaggi a terzi.

8 _ SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - PT 08

8.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire una corretta e trasparente gestione del reclutamento, selezione, assunzione e amministrazione del personale.

8.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla selezione, inserimento e gestione di personale con qualsiasi forma contrattuale incluso il personale in somministrazione.

8.3 Funzioni coinvolte

- AD,
- RRU
- CFO,
- Tutte le funzioni.

8.4 Responsabile interno

RRU.

8.5 Principi generali

- La procedura di selezione e inserimento del personale ha luogo con processo condiviso da più funzioni aziendali che contribuiscono alla scelta dei candidati.
- La Società non ammette relazioni di lavoro extra-contrattuali.
- Nella regolazione dei contratti di lavoro la Società s'impegna a impiegare livelli retributivi almeno pari ai minimi previsti dai CCNL ovvero, in loro assenza garantisce che il corrispettivo per le prestazioni rese è almeno pari alla soddisfazione del principio di "sostentamento minimo individuale".
- La Società garantisce il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, agli straordinari, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie nonché l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- La stessa assicura condizioni di lavoro e metodi di sorveglianza non degradanti.
- La Società intrattiene rapporti di somministrazione di lavoro o manodopera esclusivamente con Società e/o Soggetti a ciò autorizzati dagli Enti preposti.

8.6 Modalità operative

8.6.1 Selezione e assunzione del personale

Annualmente viene elaborato il budget dell'organico e del costo del lavoro con adeguato livello di dettaglio rispetto ai livelli di inquadramento e alle figure professionali del nuovo personale eventualmente da inserire.

La selezione dei candidati è attivata mediante documentata richiesta d'inserimento di personale in modo da garantirne la tracciabilità e poterne verificare la congruenza con il budget stabilito.

La richiesta di personale è associata al profilo professionale o alla posizione organizzativa da ricoprire e alle relative caratteristiche richieste al candidato (scolarità, esperienza, attitudini, competenze, inquadramento, ...).

I dati salienti del personale convocato per la selezione sono registrati in una scheda di selezione o analogo documento² nel quale viene anche annotata la fonte di reclutamento, l'eventuale grado di parentela con dipendenti della Pubblica Amministrazione o di clienti significativi, eventuali precedenti penali, la verifica del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di candidato con cittadinanza extracomunitaria.

² Può essere, ad esempio, il CV presentato dal candidato.

L'iter di selezione – ruolo e nominativo dei valutatori incaricati della selezione – e i giudizi sui candidati esaminati sono registrati e sottoscritti nella scheda di valutazione.

La selezione avviene in base a criteri, per quanto possibile, oggettivi (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo: precedenti esperienze professionali, specifiche competenze, conoscenze linguistiche, curriculum scolastico, specializzazioni, etc.). Nel corso della stessa non vengono adottate pratiche discriminatorie in relazione a età, sesso, provenienza, convinzioni politiche e/o religiose dei candidati.

Le motivazioni per la scelta del candidato e la proposta d'inquadramento e retribuzione sono documentate e approvate secondo deleghe o poteri stabiliti.

Viene richiesta la visita medica pre – assuntiva per la verifica della idoneità fisica del candidato.

La lettera di assunzione, contenente tutti gli elementi necessari e prescritti dalle normative e dai contratti vigenti, è sottoscritta da un procuratore con potere di assunzione di personale. Nella stessa è riportata la clausola di adesione al Codice Etico e di rispetto del MOD. Viene effettuata e tracciata la valutazione del candidato durante il periodo di prova ai fini della sua eventuale conferma.

8.6.2 Gestione del personale

I dati personali relativi a ogni dipendente sono mantenuti in apposito archivio, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Società si mantiene costantemente aggiornata e informata direttamente o per il tramite di consulenti esterni sulle regole e le normative vigenti in materia di diritto del lavoro e, in particolar modo, riguardante i lavoratori stranieri.

Le richieste per trasferte, permessi, ferie, straordinari, ... sono disciplinate da un apposito regolamento.

I premi e le variazioni d'inquadramento e retribuzione del personale sono motivate, formalmente autorizzate da un responsabile e comunicate per iscritto al dipendente.

I pagamenti delle retribuzioni sono effettuati con accredito sul c/c comunicato dal dipendente. Sono proibiti pagamenti di elementi o anticipi di retribuzione o rimborso spese per contanti sopra la soglia definita (vedi Protocollo PT 06 – Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale).

È controllata periodicamente la quadratura tra le prestazioni pagate e quelle effettivamente svolte ricavate dalle registrazioni di presenza rettificate con i giustificativi di assenza e/o di straordinario approvati.

Viene effettuata e documentata la riconciliazione del c/c di appoggio dei pagamenti delle componenti del costo del lavoro (retribuzioni, versamenti previdenziali e assicurativi, fondi integrativi, imposte, TFR, ...) con le corrispondenti registrazioni contabili.

8.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile Interno inoltra all'ODV:

- elenco dei nominativi del personale inserito in azienda, suddiviso per tipologia contrattuale, con indicazione delle posizioni ricoperte,
- prospetto dei miglioramenti economici riconosciuti al personale,
- relazione sui reclami e sulle anomalie riscontrate nei conteggi delle retribuzioni.

9 _ ACQUISTI – PT 09

9.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire un corretto e controllato svolgimento delle attività di approvvigionamento di beni e servizi al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali in termini di correttezza, trasparenza, qualità, economicità, soddisfazione e cooperazione con i fornitori.

9.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività di approvvigionamento di beni e servizi (materie prime, semilavorati, cespiti, servizi, consulenze, ...)

9.3 Funzioni coinvolte

- Vertice aziendale (PRE, AD)
- Procuratori / Responsabili di funzione
- RACQ
- CFO.

9.4 Responsabile interno

- Tutti i procuratori / responsabili di funzione con delega agli acquisti per la propria sfera di competenza,
- CFO.

9.5 Principi generali

Il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi qualificanti:

1. Separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo;
2. Tracciabilità degli atti di acquisto;
3. Valutazione delle forniture;
4. Processi decisionali e autorizzativi in linea con le deleghe/poteri stabiliti.

9.6 Modalità operative

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- Identificazione dei fabbisogni;
- Scelta della fonte d'acquisto e contrattualizzazione;
- Gestione operativa dell'Ordine di Acquisto (esecuzione prestazioni, consegna beni/servizi);
- Rilascio benestare, contabilizzazione e pagamento fatture.

9.6.1 Fabbisogni / Richiesta di Acquisto

L'acquisto di un bene o di un servizio è preceduto da una Richiesta d'Acquisto (RdA) emessa dall'ufficio che ne rileva il fabbisogno. Tale RdA può anche concretizzarsi attraverso un fabbisogno di acquisto generato attraverso un piano di produzione.

La RdA descrive con adeguato dettaglio le caratteristiche del bene o del servizio da acquistare e i requisiti della fornitura.

Viene garantita la tracciabilità degli emittenti e degli approvanti delle RdA.

9.6.2 Marketing di acquisto

A fronte di un fabbisogno viene effettuata una verifica sui potenziali fornitori fra quelli già qualificati o si interpellano nuovi fornitori; viene sempre richiesta una pluralità di offerte per fabbisogni di importo superiore a 1.000 Euro per beni o servizi di nuova fornitura. Le motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore sono ricostruibili.

Nel caso in cui non siano state acquisite più offerte, vengono documentate le ragioni della deroga.

9.6.3 Qualificazione / sorveglianza dei fornitori

Viene mantenuto attivo un sistema di qualificazione e di sorveglianza dei fornitori per verificare il possesso dei requisiti qualitativi, professionali e reputazionali per fornire i servizi o i beni richiesti e il permanere della loro idoneità e affidabilità nel tempo.

9.6.4 Ordini / Contratti di Acquisto / Lettere di incarico

Tutti gli acquisti³ sono eseguiti con contratto o lettera di incarico o Ordine di Acquisto (collettivamente indicati nel seguito con OdA).

Riprendendo quanto contenuto nei fabbisogni/RdA, gli OdA descrivono in maniera dettagliata il servizio o il bene richiesto e stabiliscono le condizioni di fornitura.

Gli OdA sono approvati e sottoscritti sulla base dei poteri definiti.

Gli OdA riferiti all'igiene e sicurezza sul lavoro sono effettuati con la sola autorizzazione del Datore di Lavoro o del Dirigente Delegato ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

Sono costantemente tenuti sotto controllo i dati di acquisto più significativi, ad es. prezzi, eventuali sconti, condizioni di pagamento, ecc. in modo da poter rilevare prezzi / condizioni eccessivamente favorevoli o sfavorevoli rispetto agli standard di mercato.

Ove possibile, gli OdA richiamano specifiche clausole contrattuali di tutela nei confronti dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 secondo quanto previsto dal Protocollo PT 18 – Protocollo contrattuale generale.

9.6.5 Ricevimento dei servizi e dei beni e pagamento

Al ricevimento, i beni (accompagnati dalla documentazione fiscale prevista), i servizi (accompagnati da rapporto o relazione elaborati dal fornitore) e gli appalti (accompagnati da un rapporto lavori o stato di avanzamento) sono controllati in quantità e qualità e ne viene verificata la corrispondenza con la documentazione accompagnatoria (DDT o rapporto o relazione o SAL elaborati dal fornitore).

Sono identificati i criteri di accettazione della merce e sono definite regole specifiche per la gestione delle non conformità e delle accettazioni in deroga.

Viene garantita la conservazione dei documenti di consegna della fornitura secondo quanto previsto dalle vigenti normative fiscali.

Il pagamento delle fatture passive viene attivato soltanto a seguito del positivo controllo di corrispondenza tra:

- OdA;
- Servizio o bene effettivamente ricevuto;
- Documentazione a supporto dell'avvenuta prestazione (ad es. DDT per i beni, rapporti per i servizi, SAL per i lavori, ...);
- Fattura pervenuta dal fornitore.

Prima del pagamento viene verificata la corrispondenza tra: i) soggetto con il quale è stato stabilito il rapporto contrattuale mediante OdA, ii) soggetto emittente la fattura e iii) soggetto destinatario del pagamento.

Tutti i pagamenti sono eseguiti con mezzo di pagamento tracciabile sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'OdA, nella fattura o in specifica comunicazione della quale sia stata accertata la provenienza e la veridicità.

Le distinte di pagamento sono autorizzate sulla base dei poteri autorizzativi definiti.

Il pagamento delle fatture relative ai beni o servizi acquistati senza OdA (nei casi e nei limiti di importo espressamente previsti) viene autorizzato in base ai poteri di firma definiti a

³ Ad eccezione di alcune categorie di beni o servizi il cui importo non è determinabile a priori, ad es. bollette per utenze.

seguito di verifica documentata della fattura da parte del responsabile di funzione che ha richiesto o eseguito l'acquisto.

9.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente:

- il CFO rende disponibili all'ODV i mastri di contabilità relativi agli acquisti.
- ogni procuratore con delega agli acquisti fornisce all'ODV l'elenco degli acquisti della propria area effettuati in deroga rispetto alle regole definite nel presente protocollo (o per il tramite di altro responsabile interno designato).

10 _ LOGISTICA – PT 10

10.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è regolare la gestione logistica delle merci acquistate e dei prodotti venduti.

10.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alle attività di logistica in ingresso e in uscita e alla gestione del magazzino.

10.3 Funzioni coinvolte

- CTR
- RMAG.

10.4 Responsabile interno

- RMAG.

10.5 Modalità operative

10.5.1 Logistica in uscita

Le procedure e regole aziendali prevedono:

- la stipulazione di contratti formalizzati con le controparti a cui è affidata la gestione degli imballaggi e dei trasporti;
- l'esecuzione in forma controllata e programmata della spedizione della merce ai terzi e ai clienti finali;
- lo scarico delle merci dal sistema di magazzino in automatico all'emissione del DDT ovvero all'inserimento a sistema del DDT ricevuto dal fornitore;
- l'identificazione delle modalità e dei controlli relativi alla gestione dei resi.

10.5.2 Logistica in entrata

Le procedure e regole aziendali prevedono:

- l'identificazione di criteri di accettazione della merce e di regole specifiche per la gestione delle non conformità e delle accettazioni in deroga;
- la verifica, secondo procedure documentate, della merce ricevuta in quantità e qualità;
- la tracciabilità della ricezione delle merci da fornitore mediante la registrazione a sistema informatico;
- la tracciabilità dei soggetti che operano in accettazione della merce;
- la conservazione dei documenti di consegna della fornitura secondo quanto previsto dalle vigenti normative fiscali.

10.5.3 Gestione Magazzino

Le procedure e regole aziendali prevedono:

- lo stoccaggio e la movimentazione delle merci con procedure, modalità, attrezzature e tecnologie che ne garantiscano la corretta conservazione e integrità;
- l'individuazione delle merci di terzi e presso terzi tramite specifiche locazioni di magazzino;
- la separazione funzionale fra i soggetti che mantengono in custodia e controllano le merci e hanno la responsabilità degli inventari fisici e coloro che tengono la contabilità di magazzino;
- l'esistenza di istruzioni circa le procedure di inventario;
- l'esecuzione periodica della rilevazione fisica delle esistenze di magazzino;
- l'esecuzione dei conteggi inventariali attraverso un sistema che ne garantisca la correttezza.

- tezza, la veridicità, l'affidabilità e l'indipendenza;
- la tempestiva segnalazione all'amministrazione delle differenze riscontrate tra l'inventario fisico e quello contabile;
- l'esecuzione delle rettifiche di contabilità che si rendono necessarie a seguito delle differenze riscontrate a seguito dell'inventario fisico solo dopo adeguata approvazione.

10.6 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno rende disponibile all'ODV, su richiesta:

- reportistica relativa agli esiti delle periodiche attività inventariali di competenza;
- eventuali contratti stipulati con terze parti per la gestione dei trasporti e degli imballaggi dei prodotti finiti;
- elenco delle accettazioni di merce in deroga alle specifiche e ai requisiti contrattuali.

11 _ BILANCIO E DICHIARAZIONI FISCALI – PT 11

11.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società al fine di assicurare la corretta:

- tenuta delle evidenze economico – patrimoniali relative all'attività economica tipica ai fini della corretta redazione del bilancio societario;
- preparazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio;
- raccolta delle informazioni ed elaborazione dei dati per il calcolo delle imposte e la predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

11.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica:

- alla redazione e tenuta delle evidenze economico – patrimoniali relative all'attività economica tipica quali a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rimanenze, lavori in corso, investimenti e cespiti, crediti, ricavi e costi, fatture da ricevere, ratei e risconti, consistenza di cassa, ...
- a tutte le attività connesse all'elaborazione, valutazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla stesura del bilancio di esercizio nonché di tutte le dichiarazioni valide ai fini fiscali e impositivi.

11.3 Funzioni coinvolte

- CDA,
- AD,
- CTR,
- CFO,
- Tutte le funzioni aziendali a supporto,
- Consulenti esterni.

11.4 Responsabile interno

- CFO. .

11.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti della Società, ai fornitori e ai consulenti è fatto espresso divieto di:

- trasmettere per l'elaborazione e l'indicazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà circa l'attività tipica e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla reale situazione economica, patrimoniale, finanziaria, contabile e fiscale della Società;
- omettere di registrare ovvero alterare le registrazioni di dati o informazioni contabili necessari alla corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale della Società;
- rappresentare in bilanci, relazioni, prospetti, dichiarazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o comunque non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati e le informazioni inserite in dichiarazioni, bilanci, relazioni, prospetti o altre comunicazioni sociali;
- illustrare i dati e le informazioni sopra richiamate in modo da alterare l'effettiva situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società ovvero da inficiarne

la comprensibilità.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non siano emesse fatture o rilasciati altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- siano custodite in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei a ostacolarne l'accertamento;
- non sia indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non siano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle dichiarazioni fiscali così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti della Società, i fornitori e i consulenti hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- improntare le attività e i rapporti con le società soggette a controllo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- per ogni operazione contabile, conservare agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - i. l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
 - ii. l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
 - iii. la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

11.6 Modalità operative

Le attività legate alla predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali devono essere svolte seguendo le specifiche procedure e regole aziendali che prevedono:

- la trasmissione di dati e informazioni attraverso un sistema che consente la tracciabilità dei passaggi e l'identificazione dei soggetti che generano e trasferiscono i dati e le informazioni stesse.
- La gestione controllata dei cespiti mediante:
 - i. la definizione di un budget specifico per gli investimenti;
 - ii. la regolamentazione, gestione e contabilizzazione dei cespiti aziendali secondo la normativa;
 - iii. la definizione delle modalità di svolgimento dell'inventario fisico;

- iv. l'identificazione delle modalità di gestione della dismissione dei cespiti.
- La definizione delle modalità di gestione degli inserimenti e delle modifiche in anagrafica clienti, fornitori e dipendenti.
- Il monitoraggio della situazione dei crediti scaduti per stabilire la loro possibilità di effettivo recupero.
- L'effettuazione di verifiche di corrispondenza tra registrazioni contabili ed effettive giacenze di denaro e valori in cassa.
- La tenuta e l'elaborazione delle scritture contabili, dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali nel rispetto delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali e/o internazionali.
- In ottemperanza ai principi di prudenza e di competenza, lo stanziamento al fondo fatture da ricevere degli importi relativi a ogni merce e/o servizio ricevuto per i quali non sia ancora stata ricevuta la fattura passiva.
- La registrazione a sistema degli stanziamenti da parte di un operatore competente della funzione amministrativa.
- La definizione di accessi segregati al sistema contabile attraverso la profilazione degli utenti in base alle mansioni svolte e l'inserimento di User-ID e password.
- L'approvazione dei pagamenti in base ai livelli autorizzativi definiti.
- L'approvazione di eventuali necessità di dilazione dei termini di pagamento da parte dei clienti in base ai livelli autorizzativi definiti.
- La conservazione della documentazione relativa a ogni operazione contabile effettuata.
- La condivisione di un calendario di massima rivolto alle funzioni aziendali con cui si stabiliscono quali dati e notizie debbano essere forniti da queste all'amministrazione nonché quali controlli debbano essere svolti su elementi forniti dall'amministrazione e da "validare".
- Lo stanziamento a fondi rischi sulla base di adeguata documentazione a supporto predisposta dai responsabili competenti.
- La definizione formale delle modalità di gestione dei servizi e dei relativi contratti per le prestazioni infragruppo e i relativi controlli.
- Nell'ambito dei rapporti infragruppo, la possibile segregazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità nello svolgimento delle attività di definizione delle condizioni commerciali, di sottoscrizione dei contratti e di verifica della erogazione dei servizi, a fini della fatturazione.
- Il periodico monitoraggio teso a verificare l'allineamento tra i contratti formalizzati e i prezzi di mercato dei servizi erogati.
- L'impiego di uno studio esterno specializzato in materia fiscale per il calcolo delle imposte e l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni.

11.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette all'ODV:

- la comunicazione di convocazione del CDA avente per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio.
- il verbale del CDA in cui si rilevi l'approvazione del progetto di bilancio.
- il progetto di bilancio approvato dal CDA.
- la comunicazione di convocazione dell'assemblea dei soci a oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- il verbale dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio.
- la lettera di attestazione della Società in relazione alla revisione legale dei conti.

12 _ GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE – PT 12

12.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità adottate dalla Società per assicurare una corretta gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione legale dei conti.

12.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ai rapporti con i Soci siano essi persone fisiche o giuridiche, con il COS e con la Società di revisione legale dei conti.

12.3 Funzioni coinvolte

- CDA,
- AD,
- CFO,
- Società di Revisione legale,
- COS.

12.4 Responsabile interno

- CFO. .

12.5 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali della Società, ai dipendenti nonché ai consulenti è fatto espresso divieto di:

- impedire ai Soci di ispezionare e trarre estratti dal Libro dei Soci e dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare o influenzare l'assunzione di deliberazioni dell'Assemblea con atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti) o che comunque costituiscano ostacolo all'attività di controllo sulla gestione del COS o della Società di Revisione.

12.6 Modalità operative

Il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA, sono tenuti a cura degli Amministratori.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del COS è tenuto a cura del COS.

Qualora i Soci chiedano di esaminare il libro soci o il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, il Group CFO provvede a mettere a disposizione i medesimi libri nonché ad estrarre copia.

I documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il COS o la Società di Revisione debba esprimere un parere ai sensi di legge, sono trasmessi agli stessi con adeguato anticipo.

I documenti sulla gestione della Società devono essere messi a disposizione a richiesta del COS o della Società di Revisione senza preclusioni di sorta per le verifiche periodiche. Le valutazioni in ordine ai criteri e alle modalità di scelta della Società di Revisione sono documentate.

Vengono effettuate periodiche riunioni tra COS, Società di Revisione e ODV per valutazione congiunta di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle rispettive attività di controllo

e vigilanza.

12.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno trasmette all'ODV:

- elenco delle richieste dei Soci di poter esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee,
- comunicazioni indirizzate al COS relative agli argomenti posti all'ordine del giorno delle Assemblee,
- informativa su ogni eventuale incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di Revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione legale. A tal riguardo, le comunicazioni devono contenere:
 - i. la tipologia di attività o la durata dell'incarico assegnato o da assegnare,
 - ii. il soggetto aziendale richiedente e, nel caso non coincidano, il soggetto beneficiario dell'intervento,
 - iii. gli onorari concordati/previsti.

13 _ OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ADEMPIMENTI SOCIETARI – PT 13

13.1 Riferimenti

Statuto della Società.

13.2 Scopo

Scopo del presente protocollo è descrivere le misure adottate dalla Società per la corretta gestione delle operazioni che incidono sul capitale sociale e per garantire l'accurata gestione degli adempimenti societari.

13.3 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le operazioni che importano una modifica del capitale sociale e a tutti gli adempimenti societari fra i quali le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei soci.

13.4 Funzioni coinvolte

- CDA,
- Consulenti esterni,
- CFO.

13.5 Responsabile interno

CFO

13.6 Principi generali

Ai componenti degli organi sociali della Società, ai dipendenti nonché ai consulenti è richiesto di osservare rigorosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle prassi / procedure aziendali interne che si fondano su tali norme, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; conseguentemente è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società eventualmente controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Tutti gli adempimenti societari si svolgono nel rispetto della normativa e dello Statuto sociale tempo per tempo vigenti.

Le attività e i rapporti con le Società controllate e collegate sono improntati alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

13.7 Modalità operative

La documentazione relativa alle operazioni sul capitale sociale o agli adempimenti societari è predisposta dal CFO con il supporto di professionisti esterni di comprovata correttezza e professionalità nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto sociale e delle deleghe conferite.

Al Collegio Sindacale viene trasmesso, con congruo anticipo, la documentazione relative agli argomenti, richiamati in questo protocollo, posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

13.8 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile Interno trasmette tempestivamente all'ODV i verbali e le delibere assunte dal CDA e dall'Assemblea dei Soci sulle operazioni richiamate in questo protocollo.

14 _ RISORSE FINANZIARIE – PT 14

14.1 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le misure adottate dalla Società per garantire la corretta gestione delle risorse finanziarie e dei rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

14.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica alla gestione finanziaria e di tesoreria – incassi e pagamenti – e a tutti i rapporti con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

14.3 Funzioni coinvolte

- CDA,
- AD,
- CFO.

14.4 Responsabile interno

CFO

14.5 Principi generali

È fatto espresso divieto di occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società.

Le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie sono realizzate garantendo trasparenza e tracciabilità: ne sia stata verificata la provenienza, abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la semplice indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Sono vietati i flussi in uscita di denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate (vedi Protocollo PT 06 – Pagamenti per cassa e rimborsi spese al personale).

Per le operazioni bancarie e finanziarie la Società si avvale solo d'intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari sono formalizzati.

I flussi finanziari in ingresso ed in uscita sono pianificati in un budget di tesoreria.

14.6 Modalità operative

Le procure e le deleghe che definiscono i poteri e i limiti di firma sui conti correnti bancari e postali sono definiti dal CDA. L'apertura o la chiusura dei conti correnti bancari e postali, la stipulazione di aperture di credito e di finanziamenti con gli istituti di credito e i relativi limiti è autorizzata secondo i poteri stabiliti.

La negoziazione con gli istituti di credito delle condizioni applicate ai conti correnti (tassi, valute, spese) è condotta da personale competente e opportunamente delegato.

La situazione dei conti correnti bancari e postali è costantemente monitorata da un responsabile in modo da controllare l'applicazione delle condizioni.

I blocchetti degli assegni sono tenuti sotto adeguato controllo e sono accessibili solo a chi è autorizzato a usarli. Gli assegni sono emessi solo in conformità a documenti o a richieste approvate da persone autorizzate e sono firmati secondo i poteri stabiliti.

L'accesso e l'operatività sui conti tramite home banking è consentito solo a persone a ciò

formalmente autorizzate e delegate.

I mandati di pagamento eseguiti in home banking o presso gli sportelli degli istituti bancari o postali sono autorizzati secondo i poteri stabiliti.

I pagamenti a/da terzi sono effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario/disponente del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società. L'eventuale differenza tra soggetto con il quale è stabilito il rapporto contrattuale o l'accordo attivo o passivo e il soggetto disponente o destinatario del flusso finanziario deve essere segnalata e approvata dai competenti livelli gerarchici. Sono tassativamente proibiti pagamenti per il tramite delle cosiddette "valute virtuali" (ad es. bit coins).

Gli estremi degli incassi o dei pagamenti sono univocamente riconducibili alla documentazione giustificativa degli stessi.

Periodicamente, CFO effettua la riconciliazione bancaria, confrontando i dati presenti nel sistema di home banking con i dati contabili. Eventuali discrepanze sono portate all'attenzione della Direzione competente.

14.7 Flussi informativi verso l'ODV

Il Responsabile interno informa l'ODV relativamente a:

- apertura e chiusura di conti correnti bancari e postali,
- attivazione di nuovi affidamenti ovvero riduzione o chiusura degli stessi,
- stipulazione di mutui o finanziamenti a medio lungo termine ovvero chiusura anticipata degli stessi,
- accensione di fidejussioni bancarie o assicurative,
- investimenti di natura finanziaria,
- transazioni finanziarie intercorse con soggetti terzi rispetto a quelli con i quali sono stati stipulati gli accordi contrattuali.

Inoltre il Responsabile Interno fornisce all'ODV l'elenco delle persone abilitate all'inserimento o all'autorizzazione di operazioni dispositive sul canale di home banking allegando le rispettive deleghe e relative variazioni.

15 _ SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PT 15

15.1 Riferimenti

- Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR) e allegati
- Standard BS OHSAS 18001:2007
- Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI) - Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014
- Linee Guida UNI/INAIL per un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro, edizione 2001
- Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01 – Confindustria ed. 2014
- Art. 30 D. Lgs. n. 81/08
- Norme e leggi cogenti applicabili a singoli aspetti della sicurezza
- Organigramma aziendale della sicurezza

15.2 Scopo

Scopo del presente protocollo è definire le modalità di gestione delle problematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

La gestione della tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro costituisce parte integrante della gestione aziendale e non un'attività a se stante o accessoria alla stessa; la Società presta la massima attenzione alla salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori impegnandosi a identificare ed eliminare le eventuali situazioni di rischio che si possono presentare e a migliorare le condizioni di lavoro.

A tal fine la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'adozione di Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) in conformità allo standard BS OHSAS 18001 che costituisce parte integrante del presente protocollo.

In particolare l'azienda opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe adeguate di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

La gestione della sicurezza si basa sul principio di miglioramento continuo e prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali per quanto di competenza.

Per la materia in esame le procedure interne "ad hoc" sono dettate direttamente dal D. Lgs. 81/08 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti in capo alle società.

Il SGSL adottato è finalizzato ad assicurare i seguenti obiettivi:

- il rispetto di tutta la legislazione, della normativa cogente applicabile all'organizzazione e dei regolamenti volontari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'eliminazione e/o la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza a cui possono essere esposti i lavoratori e tutte le altre parti interessate (Direzione, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Clienti, Fornitori, ecc.);

- la riduzione progressiva dei costi aziendali derivanti dagli incidenti, dagli infortuni e dalle malattie, correlati al lavoro;
- il miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro e della soddisfazione di tutte le parti interessate.

La Direzione aziendale, come parte interessata alle problematiche di salute e sicurezza, intende definire e adottare anche misure volontarie, oltre il dettato normativo, orientate a sostenere la propria Politica in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e a stimolare un sempre maggior rispetto sui temi della salute e sicurezza, a beneficio di tutte le parti interessate.

In modo particolare l'azienda si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari.

15.3 Campo di applicazione

Il presente protocollo relativo alla salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro si applica in tutti gli ambiti di pertinenza della società, includendo anche gli ambiti esterni presso cui possono operare i propri lavoratori.

15.4 Funzioni coinvolte

Potenzialmente possono essere coinvolte tutte le funzioni della Società; secondo quanto disposto da D. Lgs. n. 81/08 è possibile indicare:

- Datore di lavoro
- Preposti
- Lavoratori
- Medico Competente
- RSPP
- RLS
- Addetti delle squadre di emergenza (primo soccorso e antincendio)

15.5 Responsabile interno

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

15.6 Principi generali

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta o indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche; il presente protocollo prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01);
- porre in essere comportamenti imprudenti, neglienti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti,

macchinari o dispositivi.

Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza – ciascuno per le attività di sua competenza – sono tenuti ad assicurare:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- il corretto svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico di tutti i soggetti coinvolti:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile per la sicurezza e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al responsabile per la sicurezza o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti destinatari del protocollo devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle funzioni interne competenti eventuali segnalazioni di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

15.7 Modalità operative

15.7.1 Struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza

La Società si è dotata di una struttura organizzativa in conformità a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente.

In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al Lavoratore.

I doveri e i compiti dei suddetti soggetti, identificati nell'organigramma, sono disciplinati in maniera specifica e dettagliata nel mansionario dell'azienda.

Nella definizione e descrizione della struttura organizzativa si tiene conto anche delle figure con ruolo di supporto per la sicurezza, definito dalla normativa cogente applicabile, quali: RSPP, RLS, MC, Addetti alla gestione delle emergenze. Tali figure non sono individuate dal sistema gerarchico, ma sono organizzate secondo criteri di collaborazione, supporto e coordinamento.

La responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con la vigente normativa e con lo schema organizzativo e funzionale dell'organizzazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza e salute è interesse primario della società che tutte le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

15.7.2 Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Il sistema è impostato secondo lo standard BS OHSAS 18001 e garantisce, tramite apposite procedure, istruzioni operative, buone prassi di lavoro e modulistica l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa vigente nonché il rispetto di quanto disposto dall'art. 30 del TUS.

Il perseguimento dei fini che la Società si prefigge con l'adozione di un Sistema di gestione della sicurezza è inoltre assicurato dall'adozione di un idoneo sistema disciplinare compiutamente disciplinato nel presente modello organizzativo.

15.7.3 Gestione degli impianti e delle attrezzature

Le risorse strumentali sono gestite regolamentando le fasi di:

- scelta, acquisto, noleggio o prestito d'uso,
- utilizzo in sicurezza,
- formazione all'uso,
- mantenimento in efficienza,
- vendita o dismissione

Rientra nel campo di applicazione della procedura adottata dall'azienda tutta l'attrezzatura di lavoro intesa come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto necessari all'attuazione del processo produttivo e destinato a essere usato durante il lavoro.

15.7.4 Luoghi di lavoro

Nella progettazione e nell'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro, il Datore di Lavoro tiene conto della necessità di ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio correlati all'attività lavorativa.

Particolare attenzione è rivolta nei confronti dell'utenza più debole: la progettazione degli ambienti di lavoro è stata effettuata valutando le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro eventualmente utilizzabili da lavoratori diversamente abili ed adottando le conseguenti misure correttive.

Tutti i percorsi interni o all'aperto che conducono a uscite o a uscite di emergenza e le uscite di emergenza sono sempre mantenute sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in qualsiasi evenienza.

Tutti gli impianti fissi del luogo di lavoro sono sottoposti a manutenzione e, se rilevati difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, questi vengono eliminati

quanto più rapidamente possibile da parte di personale interno, se in possesso delle qualifiche necessarie, o mediante l'intervento di ditte terze.

L'azienda si è dotata di un adeguato programma di pulizia e mantenimento in efficienza dei luoghi di lavoro che prevede interventi di pulizia con periodicità diversa in funzione delle necessità di reparto ma comunque tali da garantire il mantenimento degli standard igienici su tutti i luoghi di lavoro.

15.7.5 Gestione degli agenti chimici

La Società si è dotata di una specifica procedura per gestire le sostanze chimiche e i preparati pericolosi presenti in azienda: sono regolate, conformemente a quanto disposto dalle misure generali di tutela dei lavoratori, le fasi di scelta, acquisto, uso, immagazzinaggio e smaltimento in ottica anche di tutela ambientale.

15.7.6 Valutazione dei rischi

Specifica procedura è stata prodotta per regolare le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; la procedura indica anche i criteri e le modalità di redazione di tutta la documentazione a corredo della valutazione.

Il processo di valutazione è svolto dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente per i rischi di natura sanitaria e con il coinvolgimento del RLS.

Per garantire la corretta applicazione e il giusto mantenimento di tutte le misure previste sono inoltre definite specifiche modalità di controllo atte a verificare il rispetto e l'efficacia dell'intervento di prevenzione e protezione.

15.7.7 Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La Società ha adottato una procedura per definire i criteri di scelta, le caratteristiche e le condizioni d'uso dei DPI necessari per la protezione dei lavoratori in tutti gli ambiti di pertinenza così come definiti nel DVR.

Ogni qualvolta intervengono variazioni significative degli elementi di valutazione viene aggiornata la dotazione di DPI con lo stesso iter di valutazione e scelta utilizzato per la prima scelta.

Nell'ambito della gestione dei DPI è garantita la registrazione di tutti gli interventi formativi all'uso e della loro distribuzione ai lavoratori.

La scelta e l'eventuale modifica dei DPI prevede il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori.

15.7.8 Gestione delle emergenze

La Società ha adottato uno strumento normativo e/o organizzativo per la gestione delle emergenze, atto a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno.

In particolare tale documento:

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;

- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

Ai sensi della normativa viene individuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e sentito il RLS, la squadra di gestione emergenze.

Per l'individuazione del numero idoneo dei componenti della Squadra di emergenza e la loro distribuzione, al fine di garantire la presenza di tali figure in ogni situazione produttiva, l'azienda tiene conto di tutti gli aspetti organizzativi in modo da garantire che la squadra sia sempre presente durante l'attività lavorativa.

15.7.9 Gestione degli appalti

L'azienda gestisce mediante una specifica procedura tutte le fasi di lavoro, servizio o fornitura che vede soggetti terzi, ditte o lavoratori autonomi, chiamati a svolgere attività presso le proprie sedi e pertinenze.

Tutte le indicazioni in tema di appalto o di affidamento d'opera, fanno riferimento ad un generico "appalto" od "appaltatore"; per estensione la Società applica i medesimi criteri anche in caso di contratti d'opera con lavoratori autonomi o con chiunque abbia a relazionarsi per una prestazione professionale significativa con la Società.

15.7.10 Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

L'azienda ha definito nelle singole procedure le modalità di confronto con le rappresentanze dei lavoratori; allo scopo di favorire la cooperazione tra i soggetti coinvolti, l'azienda prevede in ogni caso la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso:

- comunicazioni dirette in occasione della riunione periodica,
- trasmissione da parte del RLS di segnalazioni, osservazioni e proposte dei lavoratori al RSPP,
- incontri gestiti dal RSPP quando presente nel momento giudicato più opportuno su specifiche tematiche che potrebbero avere ricadute sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Per la convocazione di riunioni, incontri, corsi relativi alla sicurezza, comprese la riunione periodica di prevenzione e la riunione di Riesame vengono utilizzati i canali comunicativi consuetudinari (mail, intranet, bacheche, ...).

15.7.11 Gestione della sorveglianza sanitaria

L'azienda ha adottato una procedura dedicata alla gestione dei rapporti tra il Medico Competente e il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione e i lavoratori.

La procedura definisce in particolare:

- il supporto che il Medico Competente fornisce nell'attività di prevenzione di infortuni e malattie professionali,
- le modalità di scambio di informazioni tra Società e Medico Competente,
- la gestione della documentazione sanitaria,
- le modalità di coordinamento con tutte le funzioni aziendali interessate,
- l'informazione in ambito sanitario che il Medico deve erogare nei confronti dei lavoratori.

15.7.12 Informazione e formazione dei lavoratori

L'organizzazione si è dotata di una specifica procedura di gestione dei processi conoscitivi che prevede le seguenti azioni:

- definire la competenza necessaria per il personale che svolge attività che influenzano la sicurezza aziendale,
- pianificare e realizzare azioni specifiche per l'informazione, la formazione e l'addestra-

- mento al fine di incrementare le conoscenze e le competenze risultate carenti,
- valutare l'efficacia delle azioni intraprese,
- assicurare, che tutte le persone siano consapevoli della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di quello che le circonda e di come esse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi,
- registrare le azioni realizzate.

La procedura prevede, oltre alle fasi di informazione e formazione, la gestione degli interventi di addestramento dei lavoratori ove richiesto da normative cogenti e/o in base a rischi specifici.

15.7.13 Attività di vigilanza e verifiche periodiche

Il monitoraggio in materia di sicurezza e salute sugli ambienti di lavoro è effettuato allo scopo di promuovere il miglioramento e secondo quanto indicato in una specifica procedura del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori.

L'azienda, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per i propri lavoratori, prevede tanto i controlli quotidiani svolti direttamente dai preposti, quanto momenti di controllo periodico effettuati da personale qualificato (audit).

Per la segnalazione di non conformità di sicurezza la procedura indica responsabilità e modalità di identificazione e comunicazione della non conformità; la procedura identifica inoltre le fasi di analisi e soluzione delle non conformità rilevate al fine di prevenire o evitare il ripetersi delle non conformità.

I controlli periodici (audit) sono volti a verificare tanto il rispetto di quanto previsto dalla normativa cogente, quanto al rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro.

La tempistica dei monitoraggi periodici, la competenza di eventuali verificatori anche esterni, il dettaglio dell'esecuzione della verifica sono coerenti con il livello di rischio attribuito all'oggetto sottoposto a verifica e con il grado di sicurezza dei provvedimenti tecnici e organizzativi adottati.

15.8 Gestione della documentazione e sistemi di registrazione

L'applicazione del sistema di gestione della sicurezza secondo standard BS OHSAS 18001 permette di assicurare un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento degli adempimenti.

La diffusione, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli in formato elettronico, è sottoposta a specifica procedura.

L'aggiornamento della documentazione derivante da normativa cogente è sottoposta a specifico controllo mediante strumenti aziendali (scadenzario) che garantiscono il rispetto della tempistica prevista.

Il Sistema di Gestione per la sicurezza prevede la redazione di specifici moduli operativi che consentono la puntuale registrazione di quanto codificato nelle procedure; la corretta compilazione dei moduli è oggetto di controllo da parte dei singoli Preposti ed è sottoposta a monitoraggio periodico.

Le modalità e le responsabilità sulla corretta compilazione dei moduli sono definite nelle varie procedure.

15.9 Riesame e miglioramento del modello per la sicurezza

La fase di riesame, che è gestita da apposita procedura, permette all'Alta Direzione di verificare l'attuazione di quanto previsto nelle varie procedure e istruzioni operative e il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

15.10 Flussi informativi verso l'ODV

Con periodicità annuale, in occasione della riunione periodica di sicurezza, il Datore di Lavoro con il supporto del RSPP e del Referente Interno, trasmette all'ODV:

- il verbale delle riunioni di riesame del modello organizzativo della sicurezza e tutta la documentazione prodotta nel corso dell'incontro con indicazione degli stanziamenti previsti per l'anno a seguire,
- il programma di sorveglianza sanitaria; una sintesi degli esiti della sorveglianza sanitaria; il verbale redatto in occasione delle visite agli ambienti di lavoro,
- il verbale della riunione periodica ex art. 35 del D. Lgs. 81/08,
- il resoconto delle prove di evacuazione,
- il programma dei monitoraggi ed il resoconto globale dei monitoraggi,
- l'elenco delle non conformità riscontrate e delle relative azioni correttive,
- l'analisi statistica annuale degli eventi registrati e trattati,
- copia del registro infortuni o altra forma di registrazione.

Se presenti o variati nel corso dell'anno, il RSPP trasmette inoltre:

- l'elenco degli eventuali provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme di sicurezza ed il loro stato,
- le delibere del CDA contenenti deleghe, attribuzioni, disposizioni in materia di salute e sicurezza,
- la lettera di nuova nomina del RSPP e di accettazione dell'incarico; l'attestato del titolo di studio del RSPP; gli attestati di frequenza e superamento dei test di apprendimento dei corsi previsti dalla normativa,
- l'elenco delle deleghe e sub deleghe di funzioni attribuite ai delegati e loro collocazione organizzativa,
- l'elenco dei preposti e loro collocazione organizzativa,
- un prospetto con l'indicazione dei RLS, l'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento; il verbale di elezione dei RLS,
- una relazione sulle variazioni e aggiornamenti sostanziali apportati a DVR
- la lettera di nomina del Medico Competente e di accettazione dell'incarico,
- le lettere di incarico per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso,
- l'attestazione dei corsi degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso,
- gli aggiornamenti al piano di emergenza,
- l'elenco delle sanzioni comminate dalle competenti autorità ispettive,
- l'elenco dei provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme di sicurezza ed il loro stato.

16 _ SISTEMA INFORMATIVO – PT 16

16.1 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire:

- il corretto, trasparente e sicuro utilizzo e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e del sistema informativo aziendale;
- la corretta e adeguata protezione dei dati e delle informazioni utilizzate per lo svolgimento delle attività aziendali al fine di garantirne la costante integrità, disponibilità e sicurezza.

16.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica:

- a tutte le attività svolte da amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti della Società che prevedono l'utilizzo delle infrastrutture, dei sistemi e degli applicativi informatici;
- alle infrastrutture fisiche (edifici e locali), alle infrastrutture tecnologiche –apparecchiature hardware e di rete (server, router, firewall, personal computer, terminali, ...), al software e ai supporti fisici utilizzati per la gestione e l'archiviazione dei dati e delle informazioni mediante il sistema informativo aziendale.

16.3 Funzioni coinvolte

Tutte.

16.4 Responsabile interno

Responsabile Sistema Informativo (RSI).

16.5 Regole generali

È vietato:

- introdurre, installare, utilizzare o conservare, sui terminali aziendali in dotazione a ciascuno (computer, stampanti, smartphone, tablet, ...) dispositivi hardware e programmi software non espressamente autorizzati dal responsabile IT;
- connettere al sistema informativo aziendale, personal computer, periferiche nonché altre apparecchiature senza la preventiva autorizzazione del responsabile IT;
- modificare le configurazioni dei dispositivi hardware e dei programmi software impostate sui server, sulle postazioni di lavoro e sui terminali in dotazione senza la preventiva autorizzazione del responsabile IT;
- utilizzare strumenti hardware e programmi software atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni, database e/o documenti informatici;
- acquisire, possedere e/o impiegare strumenti software e/o hardware che possano essere utilizzati abusivamente per valutare e/o compromettere la sicurezza di sistemi informatici/telematici (es.: sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.). Strumentazione con tali caratteristiche può essere utilizzata esclusivamente in casi debitamente autorizzati dal responsabile IT o per monitorare la sicurezza dei sistemi informatici aziendali;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature del sistema informativo aziendale e di quello di terze parti per scopi diversi da quelli strettamente professionali;
- ottenere e/o fornire le credenziali di accesso ai sistemi informatici/telematici sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...), con metodi o procedure differenti da quelle ufficiali e autorizzate a tal fine dalla Società;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione

e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo il caso questi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso e le necessarie licenze;

- trasferire o trasmettere all'esterno / interno della Società file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società e/o di terze parti (clienti, fornitori) se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- navigare in siti internet non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- memorizzare documenti informatici, memorizzare e inviare (all'interno e verso l'esterno) messaggi di posta elettronica con contenuti di natura oltraggiosa, pedopornografica, discriminatoria;
- cedere o prestare ad altri, in maniera non controllata, le apparecchiature informatiche affidate a ciascuno;
- lasciare incustodite e/o accessibili ad altri le apparecchiature d'ufficio e informatiche affidate a ciascuno;
- utilizzare i codici identificativi di altri utenti aziendali, anche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto degli stessi, salvo espressa autorizzazione del Responsabile;
- accedere a sistemi informatici altrui abusivamente e/o tramite la disponibilità di altri dipendenti o terzi, nonché accedere propriamente agli stessi ma al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico sia aziendale che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...), comprensivo di archivi, dati e/o programmi;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail con false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus e/o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- effettuare qualsiasi attività di spamming e/o ogni azione di risposta alla stessa;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a personale non autorizzato, sia interno che esterno alla Società, i controlli implementati sui sistemi informatici nonché le relative modalità di utilizzo;
- adottare qualsiasi comportamento e utilizzare risorse informatiche della Società che possano comportare possibili rischi, per la Società stessa, dal punto di vista sia patrimoniale che giuridico.

È tassativamente prescritto di:

- controllare e trattare con cautela tutti i file di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software della Società e/o di terze parti;
- non divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alle reti sia aziendali che di terze parti (clienti, fornitori, enti pubblici, ...);
- utilizzare la connessione a internet per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti e segnalare senza ritardo, al responsabile IT, eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche,
- segnalare al responsabile IT e denunciare alle competenti Autorità il furto, il danneggiamento o lo smarrimento delle apparecchiature informatiche affidate a ciascuno dalla Società.

16.6 Modalità operative

16.6.1 Organizzazione del Sistema Informativo

Le responsabilità e le mansioni aziendali per:

- la gestione delle risorse del sistema informativo aziendale,
- la gestione della sicurezza dei dati e delle informazioni,

sono disciplinate e assegnate tramite l'organigramma, i profili di ruolo, le lettere di incarico ai sensi del Codice della Privacy e le procedure aziendali.

Le risorse hardware, software e di rete del sistema informativo aziendale sono identificate (ad es. attraverso la tenuta e il mantenimento di un registro / inventario) e mantenute sotto controllo.

La messa in produzione e le successive revisioni del software e delle applicazioni / transazioni installate sul sistema informativo aziendale sono autorizzate dalla funzione aziendale destinataria dell'applicazione o transazione.

Sono predisposti o resi disponibili manuali / istruzioni documentati per i software e le applicazioni / transazioni utilizzati nel sistema informativo aziendale.

16.6.2 Limitazioni di accesso e protezione logica dei dati e delle informazioni

I dati e le informazioni sono classificati secondo opportuni livelli di criticità e/o riservatezza. Conseguentemente, sono identificati e gestiti profili differenziati di accesso ai programmi, ai dati e alle informazioni aziendali in funzione della riservatezza degli stessi e del ruolo organizzativo ricoperto da chi vi accede. Ogni utente accede alle funzionalità della propria postazione attraverso proprie credenziali e interviene limitatamente a quanto necessario al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, cambiamento della mansione, scadenza dell'accordo / contratto con la controparte esterna, viene garantita la tempestiva restituzione dei beni, delle chiavi / badge di accesso ai locali o alle infrastrutture, la cessazione delle autorizzazioni all'accesso al sistema, il ritiro delle credenziali, ...

Gli utilizzatori delle risorse del sistema informativo aziendale vengono identificati dal sistema al momento dell'accesso mediante codici di identificazione che devono essere periodicamente modificati. In caso di bisogno, sono tracciabili e resi disponibili i dati di accesso al sistema informativo aziendale e alle applicazioni / transazioni dello stesso.

Vengono condotti periodici controlli sul rispetto delle regole e procedure relative alla gestione e utilizzo delle risorse del sistema informativo aziendale.

16.6.3 Protezione fisica dei dati

L'accesso ai locali ove sono collocati i server aziendali è limitato al solo personale interno ed esterno autorizzato ad accedervi.

È stato predisposto e viene mantenuto aggiornato l'elenco del personale autorizzato all'accesso ai locali server e dei possessori dei mezzi di accesso siano essi chiavi, badge, codici, ...

Il personale interno ed esterno, senza autorizzazione permanente all'accesso ai locali server (ad es. manutentori, personale di pulizia, visitatori, ...), è sorvegliato da personale aziendale, quando accede ai locali stessi, in modo da evitare ingerenze volute o casuali nei confronti delle apparecchiature e dei software ivi presenti.

I locali sono protetti contro l'incendio secondo le prescrizioni normative in materia.

La continuità di funzionamento dei server in caso di mancata erogazione dell'energia elettrica dalla rete, è garantita da un sistema di continuità che permette la corretta esecuzione delle procedure di spegnimento delle macchine.

È assicurata la protezione informatica contro software pericolosi o dannosi per il sistema informativo aziendale.

È stata definita e mantenuta attiva una procedura per la regolare duplicazione e conservazione dei programmi, dei dati e della documentazione aziendale.

I duplicati dei programmi, dei dati e della documentazione più significativa sono separati dagli originali, in modo da garantirne la conservazione in caso di eventi che compromettano l'integrità dei dati, delle informazioni e dei documenti originali.

16.7 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile Interno segnala, tramite una relazione, all'ODV:

- eventuali violazioni rilevate nell'utilizzo delle attrezzature hardware e software rispetto alle regole sopra delineate e relativi provvedimenti adottati;
- elenco e risultanze dei controlli effettuati;
- elenco dei Responsabili, dei Responsabili Esterni, degli Incaricati e degli Amministratori di Sistema per il trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy;
- eventuali eventi anomali che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a garanzia dell'integrità e della sicurezza dei dati (a titolo esemplificativo: numero e orari degli allarmi, perdita di dati, mancate attivazioni dei sistemi di continuità, anomalie nel back up dei dati, ...).

17 _ TUTELA DELL'AMBIENTE – PT 17

17.1 Riferimenti

- D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
- Codice Penale, Libro II, Titolo VI-bis
- Leggi comunitarie, nazionali, regionali e provinciali applicabili,
- provvedimenti autorizzativi applicabili,
- norma UNI EN ISO 14001:2004,

17.2 Scopo

Il presente protocollo definisce le modalità adottate dalla Società per garantire la tutela dei corpi idrici, dell'aria e la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni di legge al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

Inoltre, il protocollo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari, in relazione al loro ruolo nella Società o al tipo di rapporto in essere con essa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello organizzativo,
- fornire all'ODV e ai responsabili delle funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Parte integrante del Modello sono considerate le procedure, istruzioni operative e buone prassi adottate dall'azienda previste per la corretta gestione ambientale.

L'applicazione di tale corpus di procedure, istruzioni e prassi è strutturato in modo da assicurare un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento degli adempimenti.

La Società si impegna altresì a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario della società che tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell'ambiente partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente in maniera particolare nel processo di gestione dei rifiuti.

La Società si adopera a diffondere e consolidare una cultura della tutela dell'ambiente, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla tutela dell'ambiente, sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nella presente sezione nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

17.3 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti i processi e a tutte le attività lavorative realizzate nelle aree di pertinenza dell'azienda.

17.4 Funzioni coinvolte

- Delegato per la funzione ambiente
- Preposti
- Addetti alle squadre di emergenza
- Tutti i soggetti identificate nelle procedure e istruzioni operative per quanto di competenza

17.5 Responsabile interno

Delegato per la funzione ambiente.

17.6 Regole di comportamento generali

Tutti i dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/ linee guide in materia di ambiente;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e assicurare gli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- segnalare al delegato funzionale o ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle procedure, istruzioni operative, direttive ed indicazioni operative impartite dall'azienda in materia ambientale.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/01.

17.7 Modalità Operative

17.7.1 Struttura organizzativa

Affinché la gestione ambientale sia efficace nel raggiungere i suoi obiettivi è necessario l'impegno di tutto il personale della Società; tutto il personale il cui lavoro può provocare un impatto significativo sull'ambiente riceve una informazione e, ove necessario, una formazione appropriata.

Al fine di rendere efficace l'esercizio della gestione ambientale, ruoli e responsabilità in materia di gestione ambientale sono definiti, documentati e comunicati a tutto il personale.

La responsabilità della Gestione degli aspetti Ambientali è assunta dal delegato per la funzione Ambiente il quale:

- assicura che i requisiti delle procedure ambientali siano stabiliti, applicati e mantenuti,
- coordina le risorse interne ed esterne nelle azioni volte a garantire il rispetto delle procedure, delle istruzioni operative e delle prassi aziendali,
- riferisce alla Direzione sulle prestazioni della gestione ambientale al fine del riesame del corpus delle procedure e del miglioramento.

17.7.2 Prescrizioni e adempimenti legali e normativi

Il delegato per la funzione Ambiente esamina, direttamente o tramite incaricato, le fonti di informazioni legislative, ne valuta la completezza e assicura che i requisiti normativi e le procedure di gestione ambientale siano stabiliti, applicati, rispettati e mantenuti aggiornati. Il delegato per la funzione Ambiente valuta periodicamente l'esigenza di modificare o integrare le fonti d'informazione legislativa e, se ritenuto necessario, intraprende le azioni necessarie coinvolgendo le funzioni interessate.

Le fonti legislative e regolamentari sono costituite, a titolo esemplificativo ma non esauriente,

stivo, da:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ogni altra pubblicazione a carattere legislativo ed ambientale, consultate periodicamente su Internet,
- riviste specializzate in materia ambientale,
- atti di convegni, incontri, seminari, ecc. a carattere ambientale,
- contatti con Enti Pubblici e con organismi di vigilanza e controllo,
- data-base on-line di associazioni di categoria o di imprese specializzate.

Tutte le fonti informative pervengono con tempestività al delegato per la funzione Ambiente mediante comunicazione elettronica o tramite contatti personali con i consulenti esterni.

Il delegato per la funzione Ambiente predispone e aggiorna, direttamente o tramite incaricato, l'“Elenco della normativa ambientale”; nell'elenco sono inserite periodicamente le principali novità legislative ambientali e specificando, se necessario, scadenze, documentazione necessaria agli adempimenti, articoli di legge di riferimento, enti preposti e/o da contattare per i vari adempimenti.

Il delegato per la funzione Ambiente archivia direttamente o tramite incaricato i documenti registrati per argomento e segnala agli uffici interni potenzialmente interessati le novità legislative ambientali che ritiene di maggiore rilevanza e/o che prevedano scadenze od adempimenti aggiuntivi ai preesistenti; la segnalazione può avvenire tramite mail o tramite comunicazione diretta.

17.7.3 Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

In caso di scarichi che richiedano il rilascio di autorizzazioni, il delegato per la funzione Ambiente attiva l'iter autorizzativo presso gli enti competenti; spetta al delegato per la funzione Ambiente la verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni e dei tempi previsti nelle autorizzazioni.

Laddove necessarie, le analisi sul rispetto dei valori limite sono svolte da Laboratori di Analisi qualificati, di cui si sia verificata la professionalità e onorabilità in fase di formale assegnazione dell'incarico.

Al termine delle operazioni di misura e di analisi, il delegato per la funzione Ambiente riceve copia della documentazione prodotta che archivia presso il proprio ufficio.

I preposti incaricati della manutenzione degli impianti di scarico verificano periodicamente il corretto mantenimento dello stato di fatto e segnalano immediatamente ogni anomalia e non conformità riscontrata al delegato per la funzione Ambiente o a suo incaricato che si attiva tempestivamente per la gestione delle stesse.

La Società ha adottato idonei strumenti (quali ad esempio strutture di contenimento) e procedure di prevenzione per evitare che acque inquinate o sostanze pericolose (ad es. in caso di sversamenti accidentali) possano essere scaricate in violazione delle vigenti normative o comunque causare inquinamento del suolo o del sottosuolo.

Con riferimento alla gestione degli scarichi di acque reflue è previsto l'espresso divieto a carico di tutte le funzioni interessate di effettuare scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti o in violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/06 o di altra regolamentazione specifica.

17.7.4 Tutela dell'aria e gestione delle emissioni in atmosfera

Con riferimento alle emissioni in atmosfera previsto l'espresso divieto a carico di tutte le funzioni interessate di determinare, nell'esercizio di attività che comportino emissioni in atmosfera, il superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità competente ovvero i valori normativamente individuati.

Per le emissioni in atmosfera che richiedono il rilascio di autorizzazione, il delegato per la funzione Ambiente attiva l'iter autorizzativo presso gli enti competenti; spetta delegato

per la funzione Ambiente la verifica del rispetto delle prescrizioni e dei tempi previsti nelle autorizzazioni.

Le analisi sul rispetto dei valori limite sono svolte da Laboratori di Analisi qualificati, di cui si sia verificata la professionalità e onorabilità in fase di formale assegnazione dell'incarico. In caso di modifiche agli impianti il delegato per la funzione Ambiente segnala alla Direzione la necessità di valutare lo stato autorizzativo degli stessi anche mediante la consulenza di soggetti esterni qualificati e di comprovata professionalità.

17.7.5 Gestione dei rifiuti

Tutto il ciclo operativo è stato analizzato al fine di definire la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti (attribuzione codice CER); il Referente Ambientale ha il compito di diffondere presso gli operatori tutte le corrette prassi lavorative (manipolazione, movimentazione, stoccaggio, prelievo) dei rifiuti.

Nella gestione delle attività di stoccaggio dei rifiuti sono previste regole precise per la classificazione delle diverse tipologie di rifiuto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 in base alle informazioni relative alla natura, provenienza, e composizione.

Nelle aree dedicate alla raccolta dei rifiuti sono utilizzati idonei contenitori per il deposito temporaneo differenziato dei rifiuti, garantendo la separazione delle varie tipologie di rifiuto ed evitando ogni forma di miscelazione, dispersione o contaminazione dell'ambiente.

Spetta al Referente Ambientale o a un suo delegato il controllo sulla corretta gestione del deposito dei rifiuti in termini quantitativi e qualitativi.

La raccolta dei rifiuti è organizzata dal Referente Ambientale o da un suo incaricato dopo aver verificato la quantità di rifiuto presente nel deposito temporaneo o il tempo di giacenza del rifiuto nel deposito stesso. All'arrivo del mezzo di trasporto, il Referente Ambientale e/o un suo incaricato effettua la verifica della documentazione presentata (autorizzazione al trasporto, targa del mezzo autorizzato, generalità del conducente), nel caso di non conformità sulla documentazione questa viene immediatamente contestata ed il rifiuto non viene conferito.

Per la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti l'Azienda si avvale dei servizi espletati da imprese specializzate con le quali sono definiti accordi formali che prevedono specifiche clausole contrattuali volte ad assicurare il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti.

Nell'ambito del processo di qualificazione dei fornitori e delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento ai trasportatori di eventuali merci pericolose (ADR), per conto della società vengono periodicamente:

- verificate le caratteristiche di idoneità tecnica e le autorizzazioni all'espletamento dell'attività,
- accertate e documentate la professionalità attraverso la loro iscrizione agli albi istituiti presso le Prefetture delle province di operatività di cui alla vigente normativa in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti è previsto l'espresso divieto a carico di tutte le funzioni interessate di:

- predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- effettuare attività di raccolta, conferimento, o altre attività di smaltimento rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- effettuare attività non autorizzate di miscelazione di rifiuti;
- cedere, esportare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti effet-

tuando operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;

17.7.6 Tenuta della documentazione, registri obbligatori, formulari

Con riferimento alla gestione dei rifiuti è previsto l'espresso obbligo a carico di tutte le funzioni interessate di:

- assicurare che tutti i dati riportati all'interno dei registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari, certificati di analisi rifiuti siano completi, corretti e veritieri;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- garantire la corretta tenuta - anche in termini di numerazione e vidimazione, e la corretta archiviazione dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti;

Sono identificate le responsabilità per la compilazione e gestione di:

- registri di carico e scarico dei rifiuti,
- formulari di identificazione e accompagnamento dei rifiuti,
- comunicazioni / registrazioni MUD.

Tutte le registrazioni sono effettuate da personale opportunamente formato e con specifica esperienza nella compilazione di tali documenti / portali.

Tutti i documenti relativi alla movimentazione dei rifiuti (tanto urbani quanto speciali) effettuata per conto della Società è archiviata in modo da garantire la facile localizzazione dei documenti ed il reperimento dei documenti più aggiornati tramite l'archiviazione dei documenti superati.

17.7.7 Interventi di bonifica

Con riferimento agli eventi inquinanti e interventi di bonifica è richiesto ai dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, di segnalare i doverosi interventi di bonifica e di rispettare le disposizioni inerenti al progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee che comportino il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

È fatto inoltre esplicito divieto di omettere la comunicazione di eventi inquinanti o potenzialmente inquinanti alle Autorità competenti, ai sensi dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

17.7.8 Utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico e gas serra

Il Referente Ambientale o suo incaricato, predispone e mantiene aggiornato un registro delle condizioni di impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dei gas fluorurati ad effetto serra comprendente, a titolo esemplificativo, tipo, marca e modello dell'apparecchiatura, area dove è situata l'apparecchiatura, reparto interessato, sostanza controllata, quantità della sostanza controllata.

Il Referente Ambientale predispone inoltre, direttamente o tramite incaricato, una scheda tecnica di manutenzione periodica delle apparecchiature riportante il dettaglio delle operazioni di manutenzione da effettuare sugli impianti e sui componenti e la loro periodicità; a titolo esemplificativo: controlli visivi, serraggi, tesature, misurazioni, pulizia, rabbocchi, ricariche, sostituzioni, lubrificazioni, lavaggi, riparazioni, revisioni, ripristini.

Nel caso l'azienda si avvalga di servizi di manutenzione esterni espletati da imprese specializzate, con esse sono definiti accordi formali che prevedono specifiche clausole contrattuali volte ad assicurare il rispetto della normativa sulla gestione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dei gas fluorurati a effetto serra.

Nell'ambito del processo di qualificazione dei fornitori, delle sopracitate imprese vengono

periodicamente:

- verificate le caratteristiche di idoneità tecnica e la disponibilità di tecnici dotati delle necessarie qualificazioni,
- accertate e documentate la serietà, onorabilità e professionalità.

Per ogni apparecchiatura o impianto che impieghi sostanze lesive dell'ozono stratosferico viene redatto uno specifico libretto d'impianto che riporti nel dettaglio le caratteristiche degli stessi e la descrizione degli interventi di manutenzione sottoscritta dal tecnico che li ha effettuati.

La Società inoltre, al fine di evitare il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più reati ambientali, si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente, ed in particolare si impegna a evitare di impiegare nella produzione nonché di consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare sostanze considerate lesive della fascia di ozono dalla normativa vigente.

17.7.9 Gestione delle emergenze ambientali

La Società predispone e mantiene aggiornato un piano di gestione delle emergenze affinché tutto il personale:

- sia pronto a rispondere alla situazione di emergenza,
- sia in grado di risolvere l'emergenza,
- sia attrezzato per contenere il danno alle persone e all'ambiente,
- sia preparato a proteggere le proprietà dell'organizzazione e del vicinato.

La procedura di gestione delle emergenze indica i comportamenti da adottare da parte della squadra di emergenza e del personale in caso di evento che può avere ricadute dirette e indirette sull'ambiente.

17.7.10 Monitoraggio

La verifica sulla corretta gestione delle problematiche ambientali è un processo continuo che evidenzia le non conformità nel momento in cui avvengono e non solo in corrispondenza delle verifiche periodiche, i principali attori del monitoraggio continuo sono i Preposti che rilevano tutte le situazioni anomale e le segnalano al Referente Ambientale.

A seguito di comunicazioni inviate dai Preposti, il Referente Ambientale valuta se la segnalazione pervenutagli è da considerarsi una non conformità; in caso affermativo deve: - identificare i soggetti responsabili per l'attuazione dell'azione correttiva

- decidere le azioni per risolvere la non conformità;
- decidere le azioni per contenere gli effetti dell'impatto;
- decidere eventuali azioni correttive per annullare la causa contingente della non conformità riscontrata;
- decidere eventuali azioni preventive adeguate affinché un evento simile non si riverifichi nel futuro;
- modificare le procedure specifiche interessate a seguito dell'evento verificatosi.

Le azioni messe in atto per eliminare o minimizzare la ricorrenza di un problema di qualità possono essere di tipo:

- correttivo, quando mira alla causa della non conformità;
- preventivo, quando mira alla potenziale causa di non conformità.

L'individuazione dell'azione correttiva/preventiva compete al Referente Ambientale con la collaborazione del Preposto che ha effettuato la segnalazione.

La comunicazione al Referente per l'ambiente è effettuata dai Preposti di reparto mediante i consueti canali comunicativi aziendali (mail o moduli del sistema sicurezza).

Il Referente Ambientale elabora periodicamente un'analisi delle segnalazioni ricevute su copia cartacea o tramite mail, con lo scopo di raggrupparle per tipologia e individuare eventuali ricorrenze.

Gli originali dei moduli di segnalazione e gli allegati sono raccolti e mantenuti in archivio da parte del Referente Ambientale.

Spetta al Referente Ambientale, direttamente o tramite incaricato, verificare con le funzioni interessate l'efficacia delle azioni intraprese e registrare l'avvenuta risoluzione delle non conformità.

Il Referente Ambientale effettua periodicamente delle verifiche su specifiche tematiche ambientali direttamente o tramite verificatori, opportunamente formati, interni o esterni.

La frequenza delle verifiche periodiche dipende dai seguenti fattori:

- la natura delle attività, processi ed operazioni che si effettuano nei diversi reparti;
- la significatività attribuita ai diversi aspetti ambientali e agli impatti associati alle suddette attività;
- i risultati dei monitoraggi e delle misurazioni;
- i risultati delle verifiche periodiche precedenti.

La verifica periodica deve in particolare riguardare:

- la corretta registrazione di quanto previsto dalla normativa cogente e dalle disposizioni degli organi di controllo
- la presenza della documentazione prevista
- il rispetto di quanto previsto nelle procedure e istruzioni operative definite dall'azienda in materia di smaltimento rifiuti

I risultati della verifica periodica devono essere documentati e devono riportare l'elenco delle non conformità rilevate.

Tutta la documentazione relativa alle verifiche è conservata presso l'ufficio del Referente Ambientale e archiviata per eventuali analisi storiche.

17.7.11 Riesame periodico della gestione delle problematiche ambientali

Il Referente Ambientale organizza periodicamente una riunione di riesame relativa alla gestione ambientale aziendale coinvolgendo la direzione o un suo rappresentante e tutte le funzioni aziendali che ritiene necessario coinvolgere.

Nel corso della riunione vengono esposte dal Referente Ambientale le seguenti tematiche:

- il complesso del sistema di gestione ambientale (responsabilità, risorse, mezzi);
- l'adeguatezza delle procedure e delle prassi previste per la gestione delle tematiche ambientali;
- il rispetto della legislazione vigente;
- le eventuali comunicazioni e segnalazioni ricevute dall'interno e dall'esterno dell'azienda;
- la presenza di documentazione a supporto delle attività effettuate;
- i risultati dell'addestramento svolto;
- i risultati delle verifiche ispettive interne;
- i risultati ottenuti dall'implementazione di azioni correttive/preventive;
- le situazioni di emergenza (se si sono verificate).

Tale riesame deve essere documentato in modo da permettere alla Direzione di intraprendere le azioni necessarie per attuare le modifiche individuate.

Il verbale della riunione di riesame ambientale è redatto a cura del Referente Ambientale e comunicato in copia all'ODV per conoscenza; tutti i verbali delle riunioni di riesame sono conservati presso l'ufficio del Referente Ambientale.

17.8 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente il Responsabile Interno trasmette all'ODV:

- verbale della riunione di riesame,
- copia della ricevuta di consegna del MUD.

Se variati o introdotti nel corso dell'anno, il Referente ambientale trasmette inoltre:

- le deleghe, attribuzioni, mansionari e organigrammi in materia ambientale,

- elenco dei corsi effettuati in materia ambientale,
- registro delle leggi/normative applicabili,
- nuove autorizzazioni o rinnovo delle stesse rilasciate dalla autorità competenti,
- schede dei rifiuti prodotti (classificazione CER),
- elenco dei fornitori utilizzati nella gestione ambientale e relazione sulla loro qualificazione,
- programma delle verifiche interne in materia ambientale,
- copia del registro delle verifiche, controlli, ispezioni effettuati dalle competenti autorità di controllo e vigilanza,
- elenco delle eventuali sanzioni comminate dalle competenti autorità ispettive,
- elenco dei provvedimenti giudiziari aperti per violazioni alle norme relative a tematiche ambientali ed il loro stato

18 _ PROTOCOLLO CONTRATTUALE GENERALE – PT 18

18.1 Scopo

Il presente protocollo fornisce un'esemplificazione circa le clausole contrattuali che la Società s'impegna a far sottoscrivere alle proprie controparti (consulenti, fornitori, agenti, partner, ...) al fine di estendere il rispetto di tutti i principi adottati con il Codice Etico e con il MOD, e per tutelarsi rispetto all'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

Tali clausole possono differire, nella formulazione, rispetto a quanto previsto nel presente protocollo a patto che ne siano salvaguardati i principi ispiratori.

18.2 Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica a tutti gli accordi formali stabiliti con le controparti quali, a titolo meramente esemplificativo, ordini di acquisto e di vendita, contratti, lettere di incarico, memorandum of understanding, non disclosure agreement, ...

18.3 Funzioni coinvolte

Tutte quelle che gestiscono accordi con le controparti.

18.4 Responsabile interno

Tutti i Responsabili che stipulano accordi con le controparti.

18.5 Modalità operative

Nel seguito si riporta una formulazione cui ispirarsi nella definizione degli accordi riportati al punto precedente a tutela della Società rispetto a ipotetiche violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 da parte delle controparti.

18.5.1 Art. [•] – Decreto Legislativo N. 231/2001

La Società nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni ed esterni si riferisce ai principi e alle regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.labomar.com, e il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] s'impegna a operare nei propri rapporti derivanti con la Società in linea con detti principi e regole.

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] s'impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01 del quale dichiara di conoscerne i contenuti.

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] prende atto che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. A tale scopo, la Società ha affidato a un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] s'impegna inoltre a fornire all'Organismo di Vigilanza della Società eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa o confidenziale, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto ai seguenti indirizzi: odv@garbuiodickinson.eu per posta elettronica, ovvero Organismo di Vigilanza di LABOMAR Spa, via Nazario Sauro, 35, 31036 Istrana (TV) per posta ordinaria. La commissione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 da parte di [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [•] [ordine, contratto, lettera d'incarico, accordo, ...] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [•] [ordini, contratti, incarichi, accordi, ...] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

18.5.2 Art. [•] – Adesione ai requisiti etici

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] s'impegna a rispettare e a far rispet-

tare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti aspetti:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro minorile;
- non favorire né sostenere il "lavoro forzato e obbligato" mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- rispettare il diritto dei lavoratori di aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- rispettare l'orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale;
- rispettare tutte le normative cogenti relative al [•] [prodotto, servizio, appalto, ...] fornito.

Pertanto il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] si impegna ad aderire e operare secondo i principi riportati nel Codice etico della Società, disponibile sul sito www.garbuiodickinson.eu.

Il mancato rispetto di uno qualsiasi dei requisiti previsti nel presente articolo da parte del [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui al presente [•] [ordine, contratto, incarico, accordo, capitolato, condizioni generali, ...] e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli [•] [ordini, contratti, incarichi, accordi, ...] in corso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.

18.5.3 Art. [•] – Proprietà intellettuale e industriale

Il [•] [consulente, fornitore, cliente, agente, partner, ...] si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad avanzare contro la Società per l'utilizzo dei [•] [prodotti, programmi, sistemi, servizi, impianti, attrezzature, tecnologie, ...] forniti provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spese, anche legali e ogni ulteriore danno conseguente.

18.6 Flussi informativi verso l'ODV

Annualmente i Responsabili interni fanno pervenire all'ODV l'elenco degli accordi formali nei quali non sono state inserite clausole di tutela del tipo di quelle riportate nel presente protocollo.